

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BOCCHINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 2 dicembre 1998 militari americani inquadrati nelle forze della Sfor (Forza di stabilizzazione relativa agli accordi di Dayton) hanno proceduto all'arresto del generale serbo-bosniaco Radislav Kristie su esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale internazionale dell'Aja;

il generale Radislav Kristie è accusato di gravi crimini contro l'umanità, tra i quali in particolare l'attacco del luglio del 1995 alla città di Srebrenica, che provocò come ampiamente documentato la morte di migliaia di civili tra cui donne e bambini;

il generale Radislav Kristie, nonostante le gravi accuse formulate dalla Corte dell'Aja, risulta aver più volte frequentato in incontri amichevoli il comando italiano di Serajevo-nord presso l'ex ospedale pediatrico di Kosevo;

il generale Radislav Kristie avrebbe addirittura partecipato alle celebrazioni del 2 giugno fatte in occasione della festa della Repubblica italiana in rappresentanza della parte serba;

lo stesso sarebbe stato invitato in occasione delle visite ufficiali del Ministro della difesa, Beniamino Andreatta —

fermo restando il valore dell'impegno profuso dai militari italiani per garantire con efficienza e risultati la pace nel territorio martoriato della ex Jugoslavia, come sia potuto accadere che un presunto

criminale di guerra, ora detenuto e in attesa di processo, abbia potuto frequentare il comando italiano senza che nessuno provvedesse alle opportune verifiche;

se tali comportamenti non rivelino ancora una volta una politica estera ondeggiante e tesa a sfuggire ad una piena assunzione delle responsabilità che vengono dagli accordi internazionali e dalle alleanze a cui l'Italia aderisce. (4-21232)

RISPOSTA. — *L'Italia mantiene sul terreno in Bosnia, e precisamente nel quadrante di competenza francese, un contingente di circa 1.700 uomini. In tale contesto, i comandanti italiani, così come gli altri responsabili del Comando SFOR, intrattengono rapporti operativi con le unità militari locali delle due Entità.*

Il Governo non può escludere che in tale ambito vi possano essere stati nel passato contatti anche con il Gen. Krstic, ora agli arresti, contatti che in ogni caso sarebbero stati noti alla NATO ed anzi rispondenti alla catena di comando della NATO stessa.

Peraltro, l'Italia appoggia attivamente l'attività del Tribunale Internazionale dell'Aja sui crimini di guerra commessi nella ex-Jugoslavia, promuovendo anche, da ultimo, alla Ministeriale della PIC (Peace Implementation Council) di Madrid, del 15-16 dicembre u.s., un preciso riferimento, nelle conclusioni, agli adempimenti attesi da tutte le parti in causa, e considera che questo specifico aspetto, che è parte integrante degli obblighi contemplati dagli Accordi di Dayton, costituisca una parte cruciale del processo di stabilizzazione e di democratiz-

zazione della Bosnia, e più in generale dell'area della ex-Jugoslavia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

CITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha ricevuto nel pomeriggio del 10 marzo 1998, intorno alle 17 circa, la lettera di un detenuto nella casa circondariale di Taranto, in regime di carcerazione preventiva dal 7 novembre 1996, nella quale il firmatario denunciava di aver visto respingere ogni istanza presentata dai suoi difensori al pubblico ministero della Procura presso il Tribunale, dottor Pietro Argentino, nonostante le pessime condizioni di salute in cui versava;

alla citata lettera erano allegate due perizie mediche — una effettuata dal dottor Maurizio Chironi, medico legale, in data 7 novembre 1997 su incarico del gip del tribunale di Lecce, l'altra condotta, su richiesta dei difensori del detenuto in data 23 dicembre 1997, dal dottor Francesco Scapati, psichiatra forense — entrambe con un quadro clinico allarmante sulle condizioni di salute dell'interessato;

già il dottor Chironi scriveva nella sua perizia che « la detenzione si ritiene essere una condizione non compatibile con l'attuale stato psico-fisico del periziando »;

in seguito alla successiva visita a cui il detenuto è stato sottoposto dal dottor Scapati, quest'ultimo, nel condividere « il giudizio di non compatibilità delle attuali condizioni di salute del paziente con il regime carcerario già espresse dal dottor Chironi nella sua relazione medico-legale », segnalava la necessità « che il paziente venga ricoverato in una idonea struttura ospedaliera dove il paziente possa effettuare accertamenti complessi legati in primo luogo alla condizione di anoressia e dimagrimento (venti chili persi dall'inizio della detenzione e sette chili nell'ultimo mese), alla rilevante sindrome depressiva

osservata (alla quale va verosimilmente ricondotta la condizione di anoressia ove non si dimostrasse legata a cause organiche) ed agli altri disturbi metabolici (diabete mellito, dislipidemia) e psicosomatici (psoriasi), nonché ad eventuali disturbi psicoorganici (Tac cranio con lieve atrofia cerebrale corticale) »;

resosi conto della drammatica situazione in cui versava il firmatario della lettera, l'interrogante ha deciso di recarsi a fargli visita nella casa circondariale l'indomani mattina ed ha fatto inoltrare all'autorità carceraria la richiesta di permesso ad accompagnarlo per una *troupe* di una emittente televisiva locale;

in conseguenza di ciò la visita programmata alla casa circondariale di Taranto non ha avuto più motivo di effettuarsi giacché la mattina fissata il detenuto in oggetto è stato in tutta urgenza ricoverato nella sezione carceraria del Policlinico di Bari;

inoltre, alla richiesta della citata emittente televisiva non è stato dato riscontro se non dopo oltre un mese (vale a dire in data 14 aprile 1998, Fono n. 532 del 1998) quando via fax è stato comunicato dalla segreteria stampa del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero di grazia e giustizia, a firma del magistrato addetto, che il dipartimento, « sentita l'A.G. precedente », non riteneva « opportuno » autorizzarla « per motivi di riservatezza processuale »;

l'improvvisa sollecitudine con cui è stato predisposto il ricovero — dopo ben quattro mesi di dinieghi opposti nonostante le reiterate autorevoli ed attendibili perizie mediche — solleva ed avvalora il sospetto che si sia voluto porre riparo in *extremis* a una situazione di inammissibile volontà persecutoria e in quanto tale, secondo l'interrogante, arbitraria e illegale, da parte del pubblico ministero dottor Pietro Argentino;

tale legittimo sospetto riceve conferma dal giudizio di « inopportunità » opposto — con grave e incomprensibile ri-

tardo — dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla richiesta di riprese televisive, sulla base di non altrimenti esplicitati « motivi di riservatezza processuale » e soprattutto in virtù della posizione assunta dalla « A.G. precedente »;

il comportamento tenuto dal citato dottor Pietro Argentino nella vicenda testé descritta è secondo l'interrogante fortemente censurabile, in quanto indice di un uso scorretto degli strumenti giurisdizionali affidati al magistrato;

avvalora vieppiù la convinzione che il dottor Pietro Argentino sia aduso ad un impiego scorretto e inammissibile dei suoi poteri giurisdizionali il fatto che egli avrebbe affermato, nel corso di una udienza davanti al tribunale della libertà, svoltasi il 19 febbraio 1998, nel chiedere la conferma dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni imputati, che il carcere era « probabilmente poca cosa » per quegli indagati, e che sarebbe potuto « non bastare » —:

quali siano le valutazioni del Governo su quanto premesso e se, alla luce dei fatti esposti, non ritenga doveroso e urgente disporre un intervento volto ad accertare gli eventuali abusi posti in essere dal magistrato citato, in servizio presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto, nonché ad evitare che nella segnata procura si perpetui un uso scorretto e condannabile della legge e delle facoltà giurisdizionali. (4-17075)

RISPOSTA. — Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione è stata interessata la competente autorità giudiziaria ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Dalla documentazione acquisita risulta quanto segue.

Il 5.7.1997 veniva disposto il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Taranto — I Sezione Penale — del detenuto cui si riferisce il documento di sindacato ispettivo (del quale per motivi di riservatezza si omette il nome), imputato del reato di cui all'articolo 416 Bis, C.P. ed altro.

In precedenza a suo carico era stata emessa ed eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata in sede di riesame. In data 25.10.1997 i difensori dell'imputato avanzavano istanza di revoca e/o sostituzione della misura deducendo, fra l'altro, l'incompatibilità del regime carcerario in relazione alle condizioni di salute del loro assistito. Il P.M. dott. Argentino esprimeva parere contrario nel merito, ma, nel contempo, richiedeva l'espletamento di accertamenti medico-legali ai sensi dell'articolo 299 — co. 4° ter — c.p.p. Il G.I.P., in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva gli accertamenti nominando perito il dr. Angelo Del Basso, mentre i difensori dell'imputato nominavano consulente il dr. Marcello Chironi. Il perito, contrariamente all'assunto del consulente di parte, concludeva per « l'assenza di elementi sanitari di incompatibilità con lo stato di detenzione ». Il C.I.P. in data 21.11.1997 rigettava l'istanza.

In data 29.12.1997 i difensori reiteravano la medesima istanza al Tribunale di Taranto deducendo, tra l'altro, l'aggravamento delle condizioni di salute del loro assistito. L'istanza veniva depositata il 7.1.1998. Con parere reso l'8.1.1998 il P.M. dott. Argentino richiedeva nuovi accertamenti medico-legali sulla persona dell'imputato. Il Tribunale, in accoglimento di detta richiesta, nominava perito il dr. Antonello Bellomo specialista in Psichiatria, Criminologia e Psichiatria Forense, — aiuto presso il Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Ospedale Di Venere di Bari. I difensori nominavano consulente il dr. Francesco Scapati, Primario psichiatra presso la locale Azienda Ospedaliera SS. Annunziata. Il perito, contrariamente all'assunto del dr. Scapati, concludeva nuovamente per la compatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con lo stato di detenzione. Il Tribunale, su conforme parere del P.M., respingeva l'istanza in questione. Ulteriore istanza del 2.3.1998 a firma dell'imputato veniva disattesa, sempre in conformità del parere espresso dal P.M., dal medesimo Tribunale dopo che veniva acquisita copia della relazione del dirigente sanitario della Casa Circondariale di Bari, a seguito di

ricovero del detenuto in quella struttura, da cui emergeva che « gli accertamenti clinici e strumentali effettuati non avevano evidenziato patologie degne di nota, fatta eccezione di uno stato depressivo per il quale era in atto trattamento psicofarmacologico ».

Il detenuto era stato trasferito dalla casa circondariale di Taranto al Centro Clinico di Bari su disposizione del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con provvedimento del 28.2.1998 e su conforme richiesta dell'istituto di assegnazione.

Tale movimento, avvenuto l'11.3.1998, era finalizzato all'effettuazione degli opportuni accertamenti e delle necessarie cure per uno « stato astenuto con crisi lipotimiche ed ipoglicemiche in paziente con diabete mellito di II tipo e calo ponderale di oltre 10 Kg ».

Circa la richiesta di permesso alla « troupe » dell'emittente televisiva citata nell'atto parlamentare di cui all'oggetto, la stessa fu trasmessa al P.M. via fax dalla segreteria della D.D.A. di Lecce e da questi trasmessa al Presidente della I Sezione Penale quale autorità procedente.

In data 12.3.1998 perveniva alla Sezione Stampa della Segreteria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria istanza di intervista, dove si dava già per avvenuto il giorno precedente (11 marzo) il ricovero presso il Policlinico di Bari.

L'Amministrazione Penitenziaria, in data 19.3.1998 trasmetteva copia della richiesta di intervista alle competenti autorità giudiziarie.

Con successiva nota del 25.3.1998, il Presidente della I Sezione penale del Tribunale di Taranto rappresentava l'inopportunità di autorizzare quanto richiesto « ... tenuto conto della gravità delle imputazioni ascritte al detenuto e della fase processuale particolarmente delicata in corso ».

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attendeva quindi di ricevere il richiesto parere da parte del P.M. procedente; trascorsi circa 15 giorni — come da prassi —, in data 14 aprile 1998 veniva comunicato all'emittente Super 7 il diniego al rilascio dell'autorizzazione, ferma restando la facoltà dell'interrogante di proce-

dere alla visita dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 67 della legge 354/1975 e di richiedere un colloquio personale con il detenuto ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Con provvedimento del 23.4.1998, l'Ufficio competente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria disponeva, su sollecitazione del centro clinico di Bari, la ritraduzione del detenuto presso la casa circondariale di provenienza, essendo migliorate le sue condizioni generali di salute.

L'immediatezza del ricovero — legata alla relativa disponibilità del posto letto — deve considerarsi, quindi, doverosa alla luce di quanto evidenziato dai sanitari dell'istituto penitenziario di assegnazione del detenuto.

Quanto all'udienza in camera di consiglio innanzi al Tribunale di Taranto in veste di giudice del riesame svoltasi il 19.2.1998, citata nell'interrogazione, essa è riferibile ad un procedimento che vede coinvolti, allo stato, circa 500 indagati per i reati di cui agli artt. 416, 48-479, 319 bis, 321, 640 bis, 648 bis e 648 ter c.p.

Al riguardo il Presidente del Tribunale di Taranto ha osservato che le procedure del riesame in argomento, furono riunite, e la discussione avvenne a « porte chiuse » e che nel corso di quell'udienza, pur essendo animata la discussione tra le parti, non si verificarono incidenti di rilievo.

Ricostruita la vicenda nei termini sopra indicati da essa non sembrano emergere profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

FEI. — Ai Ministri della sanità e della difesa. — Per sapere — premesso che:

la signora Garavaglia, in qualità di commissario straordinario della Cri, non era né candidata né candidabile alla presidenza della Cri, visto il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 dello statuto della Cri e del regolamento elettorale, il quale prevede l'elezione del presidente nazionale da parte dell'assemblea generale della Cri tra uno

dei propri membri, mentre la figura del commissario straordinario è un organo esterno a detta Assemblée;

sono state ravvisate numerose altre irregolarità nei diversi gradi delle elezioni dell'aprile 1998 —:

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sui fatti esposti nelle premesse;

se, alla luce di quanto sopra esposto, non ritengano necessario aprire immediatamente un'inchiesta sulla regolarità di tutto l'iter elettorale all'interno dell'Assemblée della Cri. (4-17744)

RISPOSTA. — L'articolo 41 dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 7.3.97, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la Dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea Generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'Ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41 comma 3° del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la Dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua

candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

FIORI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

se risponda al vero che è in previsione la nomina di un nuovo Generale della CRI nella persona del dottor Bencetti, già funzionario di rilievo della Rai, che con soli 14 mesi di servizio Cri scavalcherebbe tutti gli Ufficiali superiori che per 40 anni si sono prodigati al servizio dello Stato e della Croce rossa italiana;

se non ritenga che la scelta di tale persona, priva di adeguata esperienza in campo militare e gestionale, sia in contrasto con le esigenze della Cri e suoni offesa nei confronti dei dipendenti militari e civili della Istituzione che con la loro preparazione, esperienza e dedizione potrebbero svolgere con molto maggior vantaggio per la Cri le funzioni che, per ragioni incomprensibili, si vorrebbero attribuire al dottor Bencetti. (4-17060)

RISPOSTA. — L'articolo 1 del R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, modificato dalla Legge 25 luglio 1941, n. 883 e successive modificazioni, stabilisce che la Croce Rossa Italiana, per il funzionamento dei suoi servizi, possa arruolare proprio personale direttivo (Ufficiali) e di assistenza (Sottufficiali e Truppa), che costituisce un Corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze Armate dello Stato.

La normativa testé citata prevede, tra l'altro, che il Maggiore Generale debba essere prescelto fra i Colonnelli, medici e commissari, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa e su designazione del Presidente Generale della C.R.I.

L'articolo 14, comma 3, del D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110 (« Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Asso-

ciazione italiana della Croce Rossa»), dispone che il vertice del Corpo militare della C.R.I. debba provenire dal Corpo stesso.

L'Associazione italiana della Croce Rossa ha comunicato che, proprio alla luce della vigente normativa, il Ministro della Difesa ha affidato la direzione del Corpo militare al Maggiore Generale Luigi Bencetti, quale più alto in grado appartenente al ruolo normale mobile del Corpo militare della C.R.I.

A tal punto, il Commissario Straordinario pro tempore della C.R.I., con propria Ordinanza n. 6557, del 20 aprile 1998, ha nominato il Dr. Bencetti Ispettore Superiore del Corpo Militare C.R.I.

La nomina non ha comportato alcuno scavalco nei confronti di altri Ufficiali Superiori, in quanto l'attuale Ispettore Superiore è l'unico Ufficiale Generale iscritto nel ruolo normale mobile e tale grado risultava rivestito anteriormente alla investitura nell'attuale carica.

Del resto, il Maggiore Generale Bencetti è iscritto nei ruoli del Corpo fin dal 1959 e, nel corso degli anni, ha sempre attivamente partecipato alle attività svolte dall'Associazione e — in modo particolare — dal Corpo militare, rivestendo incarichi di responsabilità (Capo Gabinetto del Presidente Generale, Addetto Stampa in occasione dell'evento sismico del 1980 in Irpinia, Ufficiale responsabile alla sicurezza presso la Segreteria Nato-Ueo etc.) e frequentando anche vari corsi di qualificazione.

Anche nella propria vita professionale di giornalista della RAI (dalla quale si è dimesso il 31 luglio 1997), il Dr. Bencetti ha svolto compiti di alta responsabilità gestionale, dimostrando competenza e capacità e raggiungendo la qualifica di Vice Direttore di « Rai International », la struttura informativa e di programmazione radiotelevisiva per l'estero.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

FIORI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

come noto, per ben 18 anni l'Associazione italiana della Cri (Ente dotato di

personalità giuridica di diritto pubblico) è stata diretta da commissari straordinari;

per restituirla alla tutela della gestione ordinaria all'inizio dell'anno 1998 sono state indette dall'ente elezioni interne, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 e di quanto prescritto dalle norme statutarie e dal regolamento elettorale;

per delineare le modalità e lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione del presidente generale il 25 aprile 1998 si è riunita a Roma l'Assemblea generale dei soci « Volontari del soccorso Cri », presieduta per l'occasione dal commissario straordinario in carica dottoressa Maria Pia Garavaglia;

viceversa, durante tale assemblea, peraltro indebitamente elevata seduta stante a seggio elettorale, i membri del comitato direttivo del consiglio nazionale dei VdS non hanno potuto avviare alcun dibattito interno, e quindi discutere anche l'ipotesi statutaria di ineleggibilità del commissario straordinario uscente a presidente generale della Cri, perché come risulta all'interrogante avrebbe la presidente dell'assemblea, rifiutato di dare avvio al suddetto dibattito fino a operazioni elettorali concluse, dalle quali la stessa presidente è uscita appunto eletta a presidente generale dell'Ente;

detta procedura confligge con quanto disciplinato al riguardo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, il quale, tra l'altro, prescrive che il presidente generale della Cri deve essere eletto dall'assemblea nazionale inequivocabilmente nel « proprio seno » e quindi con esclusione di soggetti investiti di cariche temporanee, non previste nell'organigramma ordinario dell'ente; così come specificatamente recepito dallo statuto interno che regola le proprie strutture organizzative centrali e periferiche e come d'altra parte confermato dal parere dell'avvocato dello Stato, consulente legale dell'ente medesimo, emesso in data 17 marzo 1998;

quindi dopo ben 18 anni di commissariamento l'atto di rinascita della Cri

sembra all'interrogante inficiato da irregolarità procedurali inaccettabili, che hanno peraltro formato oggetto di un'immediata vibrata mozione di protesta pubblica da parte dei membri del consiglio nazionale dei volontari del soccorso che, assistiti dagli avvocati Guido Bardelli ed Alessandra Blasi di Milano, hanno proposto in data 16 luglio 1998 ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere l'annullamento della delibera dell'aprile 1998 con la quale l'associazione italiana della Cri, in violazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 e dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, ha dichiarato eletto presidente generale dell'ente la dottoressa Maria Pia Garavaglia —:

quali iniziative intenda assumere per verificare la fondatezza delle irregolarità rappresentate dal Consiglio nazionale dei volontari del soccorso e per ripristinare la legalità attraverso l'attuazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 e delle norme statutarie violate. (4-20077)

RISPOSTA. — *L'articolo 41 dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 7.3.97, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.*

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la Dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea Generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'Ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41 comma 3° del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la Dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

GATTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della sanità, della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comitato provinciale della Cri di Caserta è retto dal dottor Andrea Scarano, nominato dall'onorevole Garavaglia, responsabile nazionale della Cri;

il suddetto commissario ha proceduto nell'estate del 1997 alla stipula di una convenzione con l'Azienda ospedaliera di Caserta 1, con l'Asl Ce 1 e con l'Asl Ce 2 per attivare il servizio di trasporto infermi provinciale (una sorta di 118);

nel luglio del 1997, il commissario della Cri di Caserta, per il servizio trasporto infermi, ha proceduto al « reclutamento » di circa 60 operatori « volontari » con metodiche atipiche ed in dispregio delle più elementari regole sulla trasparenza;

nel dicembre 1997 è stata rinnovata la convenzione, attivata precedentemente in via sperimentale, per un ulteriore anno —:

se risponda al vero che ad una richiesta numerica di autisti abilitati alla guida di ambulanze inviata dal Centro militare regionale campano, la Cri di Ca-

serta abbia dato riscontro inviando un elenco « nominativo » di operatori già precedentemente impiegati per il trasporto infermi;

se risponda al vero che i « volontari » infermieri operanti nel servizio trasporto infermi provinciale di Caserta non siano stati reclutati tra i donatori abituali di sangue, bensì tra « infermieri disoccupati » donatori occasionali;

se gli autisti di ambulanza, attualmente operanti nel servizio trasporto infermi di Caserta, siano tutti titolari della patente di guida richiesta per legge e se siano stati sottoposti a particolari tests psico-attitudinali e a visite mediche;

se risponda al vero che la Cri di Caserta versa a questi operatori « volontari » (tutti disoccupati) la somma di ben diecimila lire ora/lavoro quale rimborso spese;

se in tale prassi di reclutamento di personale non traspaia la volontà di creare, sotto le spoglie di un « volontariato parasanitario », posti di lavoro precario da gestire in modo clientelare. (4-14723)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'Associazione italiana della Croce Rossa ha comunicato che l'elenco degli autisti abilitati alla guida di autoambulanze venne sollecitato e, quindi, concordato, dal Presidente pro tempore del X Centro di Mobilitazione di Napoli, che successivamente provvedeva alla firma dei relativi precetti di richiamo.

La scelta degli infermieri operanti nel servizio trasporto infermi provinciale di Caserta è scaturita in esito ad un apposito corso di qualificazione, precedentemente reso pubblico, e dal conseguente esame di valutazione finale. Successivamente, si è proceduto all'assunzione in servizio attingendo dall'apposita graduatoria affissa all'Albo del Comitato C.R.I. di Caserta.

Pertanto, i criteri di scelta degli infermieri utilizzati non hanno nulla a che vedere con la componente dei Donatori di

Sangue ed il fatto che gli infermieri professionali impiegati in regime di convenzione siano anche donatori di sangue della C.R.I. non è risultato « titolo » di preferenza, né appare rilevante ai fini del loro impiego professionale.

Gli autisti utilizzati appartengono tutti alle seguenti categorie:

dipendenti civili della C.R.I.;

personale militare della C.R.I.;

volontari del soccorso della C.R.I.

Essi sono dotati, oltre che della patente civile, dell'idonea patente di guida della Croce Rossa Italiana, regolarmente rilasciata a seguito di esami medici e psicoattitudinali.

Per tutto il personale impiegato è stato instaurato un regolare rapporto di lavoro con retribuzione a seconda delle categorie di appartenenza.

In particolare, con la categoria degli infermieri risulta stipulato un vero e proprio contratto di collaborazione professionale, sulla base degli incarichi « tipo » conferiti nelle precedenti utilizzazioni di personale con analoga qualifica.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

GIACCO, GATTO e DUCA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il Consiglio nazionale dei volontari Cri ha denunciato palesi trasgressioni dei dettami del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dello Statuto e del Regolamento elettorale della Cri nelle modalità di elezioni nell'assemblea generale dell'aprile 1998;

durante detta assemblea, il Presidente della riunione ha rifiutato di dare la parola ai membri del collegio per discutere della ipotesi di ineleggibilità del commissario straordinario uscente, ugualmente non ha dato la parola ai presenti fino al termine delle operazioni elettorali;

in detta occasione il Parlamento della Cri è stato trasformato in mero seggio elettorale;

sembra dunque che la rinascita della Cri, dopo diciotto anni di commissariamento, sia avvenuta con modalità non trasparenti —:

se il Ministro della sanità intenda, nel rispetto delle norme vigenti, verificare che i lavori dell'assemblea della Cri e le operazioni elettorali si siano svolti nel pieno rispetto della legalità e, nell'eventualità che tali condizioni non si fossero realizzate, quali iniziative intenda intraprendere. (4-17614)

RISPOSTA. — *L'articolo 41 dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 7.3.97, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.*

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la Dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea Generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'Ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41 comma 3° del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la Dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua

candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

GNAGA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e dei territori adiacenti fu istituito nel 1927 con lo scopo di bonificare tutte quelle zone acquitrinose che si estendevano fra i torrenti Terzolle e Bisenzio;

in tutti questi anni, la zona di competenza è stata gradualmente sempre più ampliata fino ad arrivare (nel 1985) all'inserimento di quasi tutta l'area del comune di Prato ed il comune di Signa;

l'ente in oggetto emette un'imposta annuale a carico della cittadinanza che gli permette di ottenere un introito di circa un miliardo sulla base dei parametri catastali, e dall'anno 1998 è stato annunciato dalla direzione del consorzio stesso un aumento dell'imposta;

pur non essendoci più alcuna parte del territorio da bonificare e pur essendo in presenza di competenze che potrebbero essere tranquillamente trasferite ai vari enti locali interessati territorialmente (compreso il comune di Firenze) l'ente consorzio di bonifica della Piana continua ad esistere con il solo pretesto di provvedere alla manutenzione ed all'adeguamento di opere idrauliche sia statali che regionali;

recentemente si sono costituiti vari comitati di cittadini per ottenere chiarimenti sulle funzioni e sui costi di un ente pubblico quale risulta essere il suddetto, ed inoltre è stata indetta una sottoscrizione per una petizione popolare sia contro l'aumento dell'imposta di cui sopra e sia contro l'esistenza di un ente che di utilità pubblica sembrerebbe avere ben poco —:

se non si ritenga opportuno intervenire per una gestione diretta dei suddetti servizi da parte degli enti locali stessi sgravando quindi, dalla contabilità fiscale del cittadino-contribuente, un'ulteriore voce di spesa;

se tutto ciò non appare assurdo in visione anche della funzione anacronistica di questo consorzio che parrebbe esistere solo ed esclusivamente per l'automantenimento. (4-14004)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si rammenta che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, i Consorzi di bonifica sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte delle Regioni.

La legislazione statale e regionale consente ai Consorzi stessi di esercitare il diritto ad imporre contributi agli immobili, agricoli ed extragricoli, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, a condizione che la contribuzione sia preceduta dal piano di classifica fra le proprietà consorziate in base agli indici di beneficio, parametrato in rapporto alle opere realizzate e ai servizi resi e conseguiti dalle stesse proprietà consorziate.

Ciò premesso, per quanto concerne la situazione segnalata è stata interessata, tramite il competente Commissariato del Governo, la Regione Toscana, la quale ha rappresentato innanzitutto, in merito all'asserita non più necessità dell'attività di bonifica nell'area in cui opera il Consorzio della Piana di Castiglion Fiorentino, che la bonifica comprende attività di interesse collettivo « attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico » come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 1992.

La Regione ha osservato altresì che l'eventuale trasferimento delle funzioni di manutenzione e gestione delle opere idrauliche attualmente svolte dal Consorzio ad Enti locali, evitando ai proprietari il paga-

mento del contributo consortile, non risolverebbe comunque il problema delle spese necessarie per gli interventi di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica da realizzare o realizzate negli scorsi decenni.

Regione ha precisato infine che il Consorzio di bonifica in questione — che non risulta abbia previsto un aumento dei contributi a carico dei proprietari per il 1998 — è operante attivamente per la gestione e manutenzione di importanti opere idrauliche nonché per la realizzazione di rilevanti interventi di sistemazione idraulica e regimazione di corsi d'acqua, finalizzati a dare sicurezza a vasti ambiti territoriali del comprensorio di competenza.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

DOMENICO IZZO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale del ministero interrogato ha predisposto un piano autofinanziato che prevede l'assunzione a tempo parziale (dodici ore settimanali) di mille addetti ai servizi di vigilanza per l'anno 1999;

al fine di dare pratica attuazione a detto piano sono stati individuati, a cura della direzione generale medesima, i musei nazionali cui assegnare le unità di personale assunte;

la Soprintendenza ai beni culturali della Basilicata non è stata in grado di fornire all'odierno interrogante alcuna informazione, non essendo stata coinvolta nel progetto né per quanto riguarda la raccolta e l'invio di dati sui musei lucani né per esprimere un proprio motivato parere che, dalla situazione complessiva delle strutture e del personale, facesse scaturire una indicazione su quali musei individuare per l'inserimento nel progetto;

a seguito di contatti personali con il ministero l'interrogante ha appreso che, per la Basilicata, è stato individuato il museo di Melfi (PZ), dotato di 17 addetti alla vigilanza per una superficie espositiva

di 412 metri quadrati, preferendo ai musei Metaponto (28 addetti per 800 metri quadrati, Policoro (28 addetti per 655 metri quadrati) e Matera (17 addetti per 1565 metri quadrati) —:

se il progetto sia stato redatto senza consultare alcuna soprintendenza regionale;

quali siano i criteri in base ai quali sono stati scelti i musei;

come mai non si sia tenuto conto che la struttura di Metaponto rischia la chiusura al pubblico per almeno due giorni a settimana a causa della prolungata assenza per malattia di due addetti e del trasferimento ad altra sede di ulteriori sei addetti e che secondo la struttura di Policoro, la cui importanza è comprovata dall'aver fornito i reperti per la mostra « I greci in occidente » realizzata a Venezia in palazzo Grassi, non è in grado di assicurare la sorveglianza della vasta area archeologica attigua al museo. (4-20422)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata si comunica che l'individuazione dei musei compresi nel « progetto » relativo all'assunzione dei mille « assistenti tecnici » e non addetti ai servizi di vigilanza è conseguente all'analisi costi benefici necessaria all'autofinanziamento del progetto medesimo. Ciò perché i costi del progetto dovranno essere coperti dai ricavi previsti dalla vendita dei biglietti a seguito dell'orario prolungato di apertura, consentito appunto dalle assunzioni in questione.*

Il museo nazionale di Melfi, individuato in Basilicata sulla base di tale criterio, risulta il più visitato della regione: 9661 visitatori paganti, per un incasso di lire 38,6 milioni a fronte di 7319 visitatori paganti per un incasso di lire 29,2 milioni del museo di Metaponto, di 4927 visitatori paganti per un incasso di lire 19,7 milioni del museo di Policoro e di 3288 visitatori paganti per un incasso di lire 13,1 milioni del museo di Matera.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

LECCESE. — *Al Ministro degli affari esteri — Per sapere — premesso che:*

da un articolo apparso su la Repubblica del 17 giugno 1998, si apprende che Ragip Duran, un corrispondente del giornale francese Liberation, è stato condannato ad otto mesi di carcere in Turchia;

Duran accusato di « apologia di terrorismo » è stato condannato per aver paragonato in un servizio giornalistico, pubblicato dal giornale « Ozgur-Ukle », il leader curdo del Pkk Abdullah Ocalan a Garibaldi;

questo episodio, unitamente all'arresto in passato altri 67 giornalisti turchi, denota la mancanza di rispetto delle libertà, nel caso specifico quella di espressione, e più in generale le violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, malgrado la Turchia abbia sottoscritto diverse convenzioni internazionali impegnandosi al rispetto di tali diritti —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'accaduto e se intenda chiedere spiegazioni al Governo di Ankara per il suddetto episodio che, a giudizio dell'interrogante, non può che ritenersi inqualificabile per un paese che aspira ad entrare nell'Unione europea. (4-18606)

RISPOSTA. — *Il Governo italiano non è stato investito né dalla Francia, né dalle pertinenti sedi multilaterali, dell'episodio relativo all'arresto in Turchia del giornalista francese Ragip Duran che, se confermato, si inserirebbe in un contesto ben noto. L'Italia sta difatti esercitando una forte opera di sensibilizzazione presso le Autorità turche relativamente all'esistenza nell'ordinamento giuridico locale — e più precisamente nella cosiddetta legge antiterrorismo — della fattispecie del reato d'opinione.*

Il Governo italiano intende continuare in ogni occasione utile, nell'ambito dei contatti con le Autorità turche, a ribadire ad Ankara la necessità di un rapido adeguamento della legislazione locale agli stan-

dards europei, in questa come in altre materie attinenti al rispetto dei diritti umani e delle libertà democratiche. La Turchia del resto è tenuta, essendo membro del Consiglio d'Europa ed avendo sottoscritto varie Convenzioni internazionali in queste materie, ad un rigoroso rispetto di tali standards.

Il Governo ritiene, come in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare, che dei progressi nel settore dei diritti umani favorirebbero il processo di avvicinamento della Turchia all'Europa, che l'Italia sostiene. Sotto questo profilo, le Autorità di Ankara sono oggetto di una costante azione di incoraggiamento da parte del Governo italiano per un più puntuale rispetto dei diritti umani. La Comunità Internazionale, inoltre, esercita un attento monitoraggio sui comportamenti della Turchia in quel delicato settore al quale, peraltro, l'opinione pubblica è particolarmente sensibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

LECCESE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la decisione di trasferire nello stesso periodo per accertamenti medici i due capi-clan Parisi e Capriati in strutture sanitarie della città di Bari appare inopportuna ed eccezionalmente grave soprattutto in relazione ai fatti criminosi che stanno sconvolgendo il capoluogo pugliese negli ultimi tempi;

la permanenza a Bari dei due capi-clan indurrà i titolari dell'ordine pubblico e della sicurezza ad impiegare un consistente numero di forze dell'ordine nelle operazioni di traduzione e di presidio nelle strutture che accoglieranno i due capi clan;

le unità operative necessarie alle operazioni di presidio saranno sottratte ai normali e ordinari compiti di tutela dell'ordine pubblico e di controllo del territorio —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare perché sia evitata la presenza contemporanea in città dei due capi-clan e se intendano disporre l'invio straordinario ed eccezionale di altre forze dell'ordine per fronteggiare sia l'emergenza criminale che sta attraversando la città che questa situazione eccezionale. (4-18691)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, si comunica quanto segue.*

Il detenuto Antonio Capriati risulta condannato per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. ed altro con fine pena previsto per l'8.7.2002 e viene considerato appartenente alla criminalità organizzata di stampo camorristico operante nella provincia di Bari. Il Capriati è assegnato alla sezione A.S. della Casa Circondariale di Palmi; per un periodo, peraltro breve, è stato ristretto presso l'istituto di Bari per motivi di giustizia.

Nel corso della sua permanenza nell'istituto pugliese e precisamente il 6 luglio 1998, il detenuto è stato ricoverato presso il Policlinico di Bari per essere sottoposto ad un esame specialistico non eseguibile in struttura penitenziaria. L'assenza dall'istituto si è protratta dalle ore 11,30 alle ore 18,00 dello stesso giorno.

Il ricovero è stato disposto ai sensi dell'articolo 11 O.P. dalla competente Autorità Giudiziaria. Dal 19.7.1998 il Capriati si trova nella sede di assegnazione di Palmi.

Per quanto concerne il detenuto Savino Parisi, definitivo con fine pena previsto per il 24.6.2008 a seguito di condanna per il reato di estorsione ed altro, si evidenzia che lo stesso è stato assegnato ed è attualmente ristretto nella sezione A.S. della casa di reclusione di Spoleto.

Viene ritenuto un aderente all'organizzazione criminale di stampo camorristico denominata Nuova Sacra Corona Unita, operante in Puglia.

Il 17 luglio 1998 il Parisi è stato ricoverato in day-ospital presso la « Casa Sollievo Sofferenza » di San Giovanni Rotondo (FG), a seguito di ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Foggia per effettuare un esame specialistico non espletabile nell'ambito della struttura penitenziaria.

Per l'esecuzione della predetta ordinanza è stata pertanto disposta l'assegnazione provvisoria del detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia. Altri accertamenti sono stati poi effettuati il 29 e il 30.6.1998 presso l'Istituto nazionale tumori di Bari, sempre a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 11 O.P. dalla competente Autorità giudiziaria.

Pertanto i due detenuti sono stati ristretti, per un breve periodo, in istituti penitenziari diversi nell'ambito della Regione Puglia; il Capriati a Bari e il Parisi a Foggia.

Nessun contatto è stato possibile fra di loro e sono state sempre impartite tutte le necessarie disposizioni per assicurare l'ordine, la disciplina e l'incolumità personale degli stessi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

LECCESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

da alcuni giorni la presenza in Italia di Abdullah Ocalan, sta causando notevoli tensioni nel panorama politico internazionale;

Abdullah Ocalan, è il presidente del PKK, il movimento che lotta per l'autodeterminazione del popolo curdo;

Ocalan è al momento agli arresti, in quanto inserito nella lista dei ricercati per mandato di cattura nei Paesi aderenti al trattato di Schengen, ed è ricoverato in una struttura ospedaliera della provincia di Roma;

in data 14 novembre 1998 Ocalan ha chiesto formalmente asilo politico al nostro Paese e la sua richiesta verrà esaminata nei prossimi giorni;

la presenza del leader curdo e la sua richiesta di asilo hanno da una parte mobilitato una fetta considerevole della popolazione curda presente in Italia e in Europa, dall'altra hanno acuito la tensione diplomatica con la Turchia;

la settimana prossima è previsto un incontro di calcio tra la squadra italiana della Juventus e la squadra turca del Galatasary, incontro che dovrebbe tenersi a Istanbul;

il quotidiano turco « Ortadogu » ha invitato la cittadinanza di Istanbul a trasformare la partita di calcio in un'importante manifestazione politica di attacco all'atteggiamento tenuto finora dall'Italia sul caso Ocalan;

l'iniziativa del giornale turco appare decisamente inquietante, alla luce delle minacce che in alcuni casi hanno accompagnato le richieste di estradizione di Ocalan, in particolare per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica che hanno bloccato alcuni siti Internet, tra cui quello della Federazione dei verdi —:

se il Governo non ritenga opportuno adoperarsi affinché lo svolgimento della Partita Juventus-Galatasary abbia luogo in un campo neutro, al fine di evitare ulteriori tensioni e per non mettere inutilmente a repentaglio la sicurezza dei giocatori, degli staff delle due squadre e della tifoseria italiana al seguito della squadra bianconera. (4-20870)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si fa presente che, come è noto, la partita di calcio Juventus-Galatasaray si è svolta ad Istanbul regolarmente e senza incidenti, alla presenza di membri del Governo italiano.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

LEMBO, CÈ e CIAPUSCI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'esercizio delle elezioni interne all'Ente Croce rossa italiana è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dal nuovo Statuto e dal regolamento Elettorale;

il Consiglio nazionale dei volontari del soccorso della Cri denunciano, attra-

verso l'approvazione di una mozione, numerose irregolarità verificatesi nei diversi gradi delle elezioni;

in particolare, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea generale svoltasi nell'aprile scorso è stata negata ogni possibilità di dibattito interno sulle candidature, trasformando così il parlamento della Croce rossa in un mero seggio elettorale, svilendo il significato democratico della stessa assemblea;

la componente volontaristica dell'organizzazione della Croce rossa italiana è fondamentale per la sua natura solidaristica e per l'impegno sempre profuso;

nel caso quanto riportato corrisponda al vero, è inaccettabile che, dopo 18 anni di commissariamento che la Cri ha subito in attesa di un nuovo Statuto, si inizi un nuovo percorso su basi di palese illegalità —;

se non ritenga opportuno e urgente verificare che le procedure elettorali eseguite siano state espletate nel rispetto della normativa vigente e delle regole democratiche;

se non ritenga opportuno, nel caso vi siano state irregolarità, dichiarare nulle dette elezioni in modo che l'Ente Croce rossa rientri nella legalità e la sua gestione venga affidata ai soci come previsto dalle disposizioni richiamate in premessa.

(4-18012)

RISPOSTA. — *L'articolo 41 dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 7.3.97, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.*

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la Dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di

commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea Generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'Ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41 comma 3° del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la Dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se non ritenga necessario commissariare la Rai ed attuare il progetto di privatizzazione. Non è più tollerabile che i cittadini debbano essere obbligati a pagare il canone Rai per ottenere un pessimo servizio ed assistere ad un grottesco, assurdo ed immorale spreco di pubblico denaro. Oltretutto è diseducativo per le centinaia di migliaia di giovani diplomati e laureati, alla ricerca di un posto di lavoro o che sostengono concorsi per guadagnare qualche centinaio di migliaia di lire, sapere che la Rai eroga stipendi da nababbi, ingaggia personale concedendo diecine o centinaia di milioni; stipula contratti per miliardi. È una situazione tutta italiana, e non si riesce in alcun modo a dettare delle regole di moralità e di decenza. Ormai l'unica cosa seria è, ad avviso dell'interrogante, nominare un commissario per porre ordine in questo marasma Rai e avviare

subito le procedure per una privatizzazione. Lo Stato risparmierebbe miliardi (ultimamente è stato costretto ad erogarne cinquecento) ed i cittadini non verserebbero più l'iniquo canone. (4-05708)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che con l'emanazione della legge 31 luglio 1997, n. 249 è stato dato un impulso alla riforma del sistema delle comunicazioni fondata, essenzialmente, su una nuova disciplina anticoncentrativa a tutela del pluralismo dell'informazione e sulla creazione di una Autorità indipendente con compiti di controllo e regolamentazione del sistema globale delle comunicazioni.*

Per quanto concerne, in particolare, la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, tale legge dispone — all'articolo 3, comma 9 — che la RAI è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie.

Entro il termine del 30 aprile 1998 fissato dalla legge, tale piano di ristrutturazione è stato presentato dalla società RAI all'Autorità, alla quale compete di stabilire la data di istituzione della predetta rete senza pubblicità, termine che, comunque, appare legato alla definizione dell'assetto « a regime » del sistema radiotelevisivo e che dovrà tenere conto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 3.

La riforma complessiva del settore verrà completata con l'approvazione del disegno di legge A.S. n. 1138 recante « Disciplina del sistema delle comunicazioni » — il cui iter è da tempo fermo al Senato della Repubblica ma subirà un'accelerazione entro breve termine — il quale, all'articolo 8, detta norme specifiche sul servizio pubblico radiotelevisivo che prevedono l'espletamento dell'attività della RAI secondo il modello organizzativo della holding, ferma restando l'unitarietà del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:*

come intenda risolvere il problema del servizio postale, che rimane sempre angosciante per la sua ormai cronica non funzionalità;

se l'ente poste abbia chiuso il suo bilancio 1997 con una perdita di ben 777 miliardi;

se risulti che l'apparato postale sia costato al contribuente nei vari anni ben 40 mila miliardi;

visto che non si riesce a fornire ai cittadini un dignitoso servizio postale, se non si vogliano esperire altre strade, cioè affidarlo a privati che diano massima garanzia di funzionalità;

se il Ministro non ritenga che abbiano ragione i cittadini che non credono più che questo servizio pubblico possa mai funzionare. (4-18954)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le — ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

La necessità di conseguire standard qualitativi adeguati contenendo i costi di gestione nonché l'opportunità di rendere più chiare le responsabilità gestionali anche allo scopo di migliorare il rapporto con la clientela, hanno comportato la scelta di sempli-

ficare l'organizzazione della propria rete territoriale articolandola su due livelli.

In proposito, la suddetta società ha precisato di aver previsto la graduale eliminazione (a partire dal mese di gennaio 1999) di tutte le attuali sedi e delle agenzie di coordinamento — i cui compiti istituzionali sono risultati sovrapposti a quelli delle filiali — e di aver posto come struttura operativa di riferimento le filiali, alle quali faranno capo gli uffici postali ed i recapiti.

Al fine di assicurare il coordinamento delle filiali di una regione o di più regioni nel quadro di tale nuovo modello organizzativo è stata creata la funzione del direttore regionale e, con ordine di servizio del 16 dicembre 1998 è stato elevato il numero delle filiali da 99 a 139.

Il predetto piano, ha proseguito la medesima società Poste, prevede una serie di interventi per riassorbire il turn over ed evitare l'assunzione di parte delle unità chiamate in servizio a tempo determinato, attraverso un appropriato uso dello strumento della mobilità interna, sia volontaria che d'ufficio, il che consentirà di destinare la maggior parte degli esuberanti esistenti ad attività che permettano di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela (recapito e sportelleria in particolare) e di promuovere la crescita del fatturato.

Quanto al deficit accumulato negli anni dall'apparato postale, la genericità della formulazione (40.000 miliardi in vari anni) non ha consentito alla ripetuta società Poste di poter fornire precisazioni al riguardo, mentre relativamente ai dati del bilancio 1997, la medesima società ha comunicato che la perdita di gestione è stata di 793 miliardi di lire.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.**

LUMIA e GIACCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il 4 aprile 1998 si sono svolte le elezioni del presidente generale dell'Ente Croce rossa italiana;

il consiglio nazionale dei Volontari Cri — componente maggioritaria, di base, dedicata su tutto il territorio nazionale in quasi mille località — ha denunciato palesi violazioni delle norme contenute dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dallo statuto e dal regolamento elettorale della Cri nello svolgimento delle elezioni nel corso dell'assemblea generale, da cui è uscito eletto a presidente generale dell'Ente il commissario straordinario in carica (la dottoressa Maria Pia Garavaglia);

l'assemblea generale della Cri (presieduta appunto dall'ex commissario straordinario, attualmente presidente, dottoressa Maria Pia Garavaglia), convocata al fine di stabilire le modalità di svolgimento delle operazioni di voto del presidente generale, è stata trasformata, seduta stante, in seggio elettorale;

durante lo svolgimento della suddetta assemblea, il presidente dei lavori — dottoressa Maria Pia Garavaglia — si è volutamente rifiutata di dare avvio ad un dibattito interno e di accordare la parola ai membri dell'assemblea, vietando ogni possibilità di discussione di alcuni punti fondamentali (tra cui l'ipotesi di ineleggibilità del commissario straordinario uscente a presidente generale);

tali irregolarità hanno formato oggetto di un'immediata mozione di protesta da parte dei membri del consiglio nazionale dei volontari del soccorso che hanno presentato, in data 16 luglio 1998, ricorso al Capo dello Stato per ottenere l'annullamento della delibera dell'aprile 1998 (con la quale è stato dichiarato eletto presidente generale dell'ente la dottoressa Maria Pia Garavaglia) per travisamento e falsa applicazione delle seguenti norme:

articolo 6 del regolamento per le prime elezioni — articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 — articoli 19 e 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 1997;

il presidente generale ha querelato l'ispettore nazionale dei volontari del soccorso per le dichiarazioni da questi rila-

sciati all'Ansa il 4 aprile, per cui tutti gli ispettori regionali si sono autodenunciati, condividendo le dichiarazioni oggetto di querela;

dal mese di aprile sono state presentate numerose interrogazioni da deputati e senatori appartenenti a tutte le forze politiche;

la situazione della Cri si è ulteriormente deteriorata negli ultimi giorni;

la maggioranza del consiglio nazionale dell'ente Cri si sta disgregando e il vice presidente generale avvocato Scheda si è dimesso e non è stato sostituito;

il bilancio preventivo non è stato ancora approvato né lo sarà per tutto il mese di novembre;

si sono dimessi il presidente regionale dell'Umbria e il presidente con tutto il consiglio direttivo del Veneto;

si sono dimessi altri presidenti di comitati provinciali;

tale stato di cose comporta un grave stato di incertezza e di tensione all'interno della Cri nuocendo all'attività dell'ente fondata integralmente sull'apporto disinteressato, spontaneo e gratuito di oltre 100 mila volontari —;

se non ritenga opportuno ed urgente verificare che le procedure elettorali siano state eseguite nel rispetto della normativa e delle regole democratiche;

per quale motivo non siano ancora intervenuti per porre termine a questo stato di incertezza;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per restituire serenità e legalità alla Croce rossa italiana. (4-21181)

RISPOSTA. — *L'articolo 41 dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 7.3.97, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.*

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei

componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la Dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea Generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'Ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41 comma 3° del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la Dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

MALAGNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante misure tributarie urgenti, contiene, tra l'altro, le nuove aliquote Iva in vigore dal 1° ottobre 1997;

con tale decreto i beni di prima necessità, precedentemente assoggettati ad aliquota del 16 per cento, trovano allocazione tra quelli per cui si applica l'aliquota del 10 per cento;

tra i beni di prima necessità non ha trovato posto il vino, per il quale l'aliquota

è passata dal 16 per cento al 20 per cento, come per i beni voluttuari e di lusso;

il vino non è un bene voluttuario o di lusso, ma fa parte integrante dei consumi alimentari delle famiglie italiane;

l'aumento dell'aliquota porterà ad un rincaro del prodotto sul mercato e ad una conseguente contrazione dei consumi, aggravando la situazione di crisi e di depauperamento del settore vitivinicolo, che rappresenta ancora un elemento trainante della nostra agricoltura e della conservazione ambientale, particolarmente nel Mezzogiorno;

il settore vitivinicolo svolge anche una funzione di traino per altri prodotti e, più in generale, per la valorizzazione del territorio, come è evidenziato dall'esame delle proposte di legge sulla disciplina delle strade del vino, già discusse presso la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati —:

se non intenda riconoscere al prodotto vino le caratteristiche di ordinarietà del consumo alimentare, nonché il valore di traino per l'economia di molte zone rurali e, quindi, favorirne lo sviluppo con l'applicazione dell'Iva nella misura del 10 per cento, anziché del 20 per cento.

(4-13252)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione, posto che con il Decreto Legge 29 settembre 1997 n. 328 sono state introdotte le nuove aliquote IVA prevedendo tra l'altro un aumento della aliquota dal 16 al 20 per cento per il vino, si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ridurre l'aliquota Iva che grava su tale prodotto in quanto trattasi di bene di largo consumo.*

Al riguardo, si osserva in via preliminare che l'importo IVA costituisce, nell'attuale assetto ordinamentale risorsa propria della Comunità Europea in misura ben determinata (1,4 per cento del gettito complessivo italiano). Pertanto, ogni intervento normativo da parte dei singoli Stati membri sulla normativa nazionale dell'imposta in oggetto

deve necessariamente adeguarsi ai vincoli generali posti dalla disciplina comunitaria in materia.

Infatti, la direttiva comunitaria 92/77 CE ha previsto a tale proposito:

l'obbligo di applicare una aliquota normale non inferiore al 15 per cento;

l'obbligo di sopprimere aliquote maggiorate rispetto a quella normale;

l'obbligo di non applicare più di due aliquote IVA ridotte la cui misura non può essere inferiore al 5 per cento, riferibili solo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi nell'allegato H della direttiva medesima (elenco delle forniture dei beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere soggette ad aliquote ridotte dell'IVA), fra i quali non figurano le bevande alcoliche;

la facoltà di applicare, per un periodo limitato, una aliquota super ridotta inferiore al 5 per cento alle operazioni indicate nell'allegato H, alla condizione che detti beni al 1° gennaio 1991 già fossero assoggettati ad una aliquota inferiore al 5 per cento;

la facoltà di applicare una aliquota ridotta alle operazioni non comprese nell'allegato H, alla condizione che al 1° gennaio 1991 fosse applicata alle stesse una aliquota IVA super ridotta.

Conseguentemente, nello sviluppo del doveroso processo di armonizzazione dell'imposizione indiretta alle prescrizioni comunitarie con il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, si era introdotta l'aliquota IVA del 16 per cento alla quale erano assoggettati taluni dei beni e servizi, tra i quali figurava anche il vino.

Tale aliquota rappresentava una anomalia nel contesto ordinamentale, in quanto essendo superiore al 15 per cento (limite posto dalla direttiva 92/77 CE) e al contempo affiancando l'aliquota del 19 per cento all'epoca vigente, veniva a costituire una seconda aliquota ordinaria nel nostro ordinamento.

Tuttavia l'intervento è stato consentito dalla commissione Europea in quanto si

trattava di una aliquota temporanea, destinata a svolgere una funzione cosiddetta «traghetto» sia per le categorie soggette all'aliquota del 13%, ma destinate ad essere assoggettate ad aliquota normale (corrispondente, all'epoca, al 19 per cento), sia per i prodotti che, pur essendo assoggettati all'aliquota del 19 per cento rispondevano ai requisiti per l'applicazione di una aliquota ridotta. In considerazione di tale processo di armonizzazione si era ritenuto che il passaggio dal 13 per cento al 19 per cento sarebbe risultato, nell'immediato, traumatico sia in termini di impatto sui prezzi, sia per gli effetti depressivi che si sarebbero potuti generare sulla domanda dei prodotti interessati.

Con il decreto legge n. 328 del 1997 convertito con legge n. 410 del 1997, è stato realizzato un ulteriore passaggio per il completamento del processo di armonizzazione della disciplina nazionale dell'IVA con quella comunitaria. Pertanto, è stata sancita la soppressione dell'aliquota del 16 per cento, riportando conseguentemente le prestazioni di servizi e cessioni di beni assoggettate alla predetta aliquota all'aliquota ordinaria (unica), ovvero all'aliquota ridotta (parimenti unica), ove effettivamente sussistenti le condizioni a tal fine richieste dalla disciplina comunitaria.

In particolare, l'aliquota è stata ridotta al 10 per cento per prodotti alimentari di largo consumo (zucchero, sale, brodi ecc.), mentre è aumentata dal 16 al 20 per cento (aliquota ordinaria) per quei beni e prestazioni di servizio che, non figurando nell'elenco delle forniture dei beni e prestazioni di servizio suscettibili di essere soggette ad aliquote IVA ridotte (allegato H della direttiva comunitaria), non consentono l'applicazione di aliquote ridotte. Tra tali beni devono considerarsi anche le cessioni di vino che, come bevanda alcolica non figurante nel predetto elenco, sono state assoggettate all'aliquota ordinaria in luogo della previgente aliquota del 16 per cento.

I timori, infine, espressi nella interrogazione circa la contrazione dei consumi, peraltro da verificare, non sembrano giuridicamente apprezzabili alla luce della natura ordinaria e non maggiorata della aliquota e

della presenza dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria la cui inosservanza, come è noto, espone ciascuno Stato membro della Comunità europea ad onerose procedure di infrazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARRAS. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere, premesso che:

per l'elezione del nuovo consiglio d'amministrazione del consorzio agrario interprovinciale di Cagliari-Oristano il giorno 30 aprile 1998 si è svolta a Cagliari l'assemblea dei soci ordinari;

in date antecedenti a questa si erano svolte assemblee parziali che dovevano individuare i delegati da inviare all'assemblea interprovinciale del giorno 30 aprile 1998;

in particolare nell'assemblea parziale tenutasi ad Oristano il giorno 25 aprile 1998 sono state commesse gravi irregolarità nella modalità di svolgimento dell'elezione dei delegati all'assemblea provinciale. Tali irregolarità hanno ostacolato l'esercizio del diritto di voto di alcuni soci partecipanti nonché la impossibilità di conoscere quanti e quali soci fossero in possesso del diritto di voto;

tutto ciò ha inficiato inesorabilmente l'esito della consultazione svoltasi a livello interprovinciale e ha reso illegittimo il conferimento di qualsiasi carica scaturita da quella assemblea;

se non intenda disporre una ispezione ministeriale tendente a far luce su quanto accaduto ad Oristano nell'assemblea parziale del giorno 25 e, qualora le circostanze lo richiedessero, a commissariare il consorzio agrario interprovinciale di Cagliari-Oristano fino allo svolgimento di nuove e regolari elezioni. (4-21948)

RISPOSTA. — Si chiedono chiarimenti in merito ai fatti verificatisi in relazione all'assemblea parziale tenutasi ad Oristano il 25 aprile 1998 ai fini del rinnovo del Con-

siglio di amministrazione del Consorzio agrario interprovinciale di Cagliari e Oristano.

In proposito si osserva che il Ministero, venuto a conoscenza dei fatti tramite un esposto in data 26.5.1998, ha chiesto elementi conoscitivi al Presidente del Consorzio stesso, elementi non ancora pervenuti.

Nel frattempo il Collegio sindacale, esaminati i termini della questione, ha identificato il Collegio dei Probiviri, di cui all'articolo 29 dello Statuto dei consorzi agrari, quale soggetto competente a dirimere le controversie tra soci e società.

Tenuto conto quindi dell'importanza dell'ente consortile, unico consorzio in gestione ordinaria della Regione Sardegna, e che non presenta peraltro altre situazioni di difficoltà, l'Amministrazione ha ritenuto di rinviare ogni determinazione ad avvenuta acquisizione del parere del citato Collegio dei Probiviri, auspicando una situazione meno drastica di quella che comporti il commissariamento dell'Ente ai sensi dell'articolo 2543 c.c.

Si assicura comunque che la questione dovrà essere chiarita prima dell'indizione della prossima Assemblea ordinaria, prevista per la fine del mese di aprile.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

in provincia di Reggio Calabria il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha un funzionario del Corpo forestale dello Stato, il dottor Sergio Zagami, capo del coordinamento territoriale ambiente per la sorveglianza del territorio dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, nonché amministratore dell'azienda foreste regionali di Reggio Calabria (quest'ultimo incarico mai affidato con deliberazione della giunta della regione Calabria e con l'emissione del relativo decreto presidenziale quale funzionario delegato);

i due incarichi ricoperti dal dottor Sergio Zagami, anche se palesemente incompatibili tra loro perché affidati alla stessa persona, che assume i poteri di controllore e controllato, all'atto sono comunque da questi espletati e quindi in ambedue i casi il dottor Zagami deve rispondere di eventuali reati sul mancato controllo del territorio (capo del Cta) e sulla mancata tutela del patrimonio demaniale regionale (amministratore dell'Afr);

in Gambarie d'Aspromonte, località «Tre Arie», il dottor Sergio Zagami avrebbe dovuto tutelare e gestire il bene patrimoniale regionale ex Colonia Opafs, con circa due ettari di parco storico formato da piante di cinquecento-seicento anni ed edifici per circa tremilacinquecento-quattromila metri quadrati;

l'ex Opafs delle ferrovie dello Stato ha consegnato il bene al dottor Sergio Zagami (che, in qualità di amministratore dell'Azienda foreste regionali, ha fatto in modo di non rinnovare all'Opafs la concessione), pienamente efficiente e funzionante, completo di circa duecento letti e duecento materassi nuovi, mobili e suppellettili, oltre a una cucina per mense aziendali Zoppas tutta in acciaio inox, completa di lavastoviglie, attrezzature varie, frigoriferi, stoviglie complete per trecento persone, attrezzatura da cucina completa tutta in acciaio inox, biancheria per duecento posti letto, eccetera, dal valore complessivo di oltre settecento milioni (le sole attrezzature da cucina Zoppas, dal valore di lire quattrocento milioni, erano state acquistate dall'Opafs l'anno prima della presa in consegna dei beni da parte del dottor Sergio Zagami);

non si sa da chi e da come tutto quanto sopra citato ed in custodia e gestione al dottor Sergio Zagami sia stato rubato senza che alcuno avesse mai, da come si dice, presentato denuncia alle autorità competenti (per trasportare le cucine, frigoriferi, lavastoviglie, eccetera, saranno stati necessari certamente camion muniti di gru, con almeno una squadra di sei-otto operai); inoltre sono stati smontati

e portati via tutti gli armadi elettrici e tutti gli impianti elettrici; ancora, per finire, nel mese di febbraio 1996 (con la presenza di circa 60 centimetri di neve, che rendeva gli edifici inaccessibili con qualsiasi mezzo), questi sono stati dolosamente incendiati; l'incendio ha provocato il crollo dei tetti ed in seguito, a causa della pioggia, l'inondazione dei piani sottostanti, rendendo gli edifici storici da funzionali in ruderi;

la proprietà ex Opafs, la quale dovrebbe costituire monumento nazionale, offerta, sembra gratuitamente, dalla regione Calabria all'Ente parco per farne la sua sede istituzionale, non è stata dall'Ente parco presa in alcuna considerazione; l'Ente parco infatti ha optato per un ostello della gioventù di circa trecento metri quadrati, poco funzionale, da ristrutturare completamente, con una spesa di circa mezzo miliardo, poco idoneo ed opportuno e che certamente non darà la dovuta immagine al nuovo Ente parco;

dei delitti di furto e di incendio nessun organo di stampa ha fatto menzione (eppure la proprietà Opafs è stata sempre custodita da cancelli con catene e lucchetti) e sembra inoltre che il dottor Sergio Zagami non abbia adempiuto ai doverosi atti che le sue cariche gli impongono —

se il Ministro dell'agricoltura sia a conoscenza dei fatti succitati e se risulti che il dottor Sergio Zagami abbia provveduto all'adempimento ed alla presentazione di tutti i dovuti atti agli organi competenti in quanto responsabile lui per primo della mancata sorveglianza, gestione ed amministrazione dei beni demaniali tenuti in consegna per conto della regione Calabria;

se il Ministro sia a conoscenza del perché il dottor Sergio Zagami abbia permesso la distruzione dell'edificio e l'asportazione di tutti i beni mobili custoditi all'interno di esso, omettendone la custodia e facendo finta di non vedere e non sapere per anni, visto che la sua sede operativa dell'Azienda foreste regionali di Basilico, dove sono presenti tutti i giorni suoi operai

e guardiani regionali, dista poche centinaia di metri dagli edifici dell'ex colonia Opafs;

se il Ministro abbia provveduto in proposito agli obblighi istituzionali, informando gli organi giudiziari ed anche la regione Calabria e l'Afor sulla gravità dei fatti e sui notevoli danni che, a causa delle omissioni gestionali, che l'interrogante ritiene volute e negligenti, sono stati causati, al fine di individuarne i responsabili;

se il Ministro si sia rivolto agli organi consultivi dello Stato per verificare se, nel caso in cui la regione Calabria dovrà essere risarcita dei danni causati ai suoi beni immobili e l'Opafs ai suoi beni mobili, per omissione gestionale del suo funzionario dottor Sergio Zagami, al pagamento dei danni dovrà provvedere la direzione generale delle risorse forestali montane ed idriche od il funzionario del Corpo forestale;

se il Ministro abbia accertato che il dottor Sergio Zagami, nella funzione di capo del Cta, del Cfs e per l'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, in possesso tra l'altro della qualifica di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, abbia provveduto ad effettuare le dovute segnalazioni alla procura della Repubblica di Reggio Calabria e se nel caso non l'avesse fatto vi ha provveduto l'ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, fallimentari e forestali od il direttore generale delle risorse forestali, montane ed idriche;

se il Ministro dell'ambiente sia informato sulle scelte inidonee ed inopportune effettuate dal presidente e dal consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Aspromonte che ha rifiutato di utilizzare come sede dell'Ente una proprietà prestigiosa, idonea per gli edifici molto funzionali e storici, scegliendo invece un piccolo ostello della gioventù di pochi metri quadrati, da ristrutturare, poco idoneo e funzionale e che certamente non gioverà a dare la giusta immagine all'istituto nuovo Ente parco nazionale dell'Aspromonte;

se il Ministro dell'ambiente intenda provvedere alla verifica degli atti dell'Ente

parco nazionale dell'Aspromonte per esaminare gli studi e le deliberazioni che hanno portato all'infelice scelta di un inadeguato ostello della gioventù, come sede istituzionale dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, al fine di porvi rimedio;

se si intendano adoperare attraverso gli organi competenti perché sia fatta luce sulle inadempienze citate, trasmettendo se del caso all'autorità giudiziaria le risultanze di tali accertamenti affinché siano individuate eventuali responsabilità penali;

se il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali intanto non ritenga quantomeno opportuno sospendere immediatamente, anche cautelativamente, il dottor Sergio Zagami dall'incarico di capo del Cta, del Cfs per l'Aspromonte e di amministratore dell'Azienda foreste regionali di Reggio Calabria ed inoltre verificare il ruolo svolto in queste questioni dal capo regionale del Cfs, che essendo certamente a conoscenza dei gravissimi fatti, avrebbe dovuto e sembra non abbia provveduto a prendere i dovuti provvedimenti. (4-02657)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si premette che il decreto del Presidente della Repubblica n. 11/72 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, nel trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di boschi e foreste, gran parte del demanio forestale, nonché gli ispettorati regionali, ripartimentali e regionali delle foreste, hanno invece lasciato al Corpo Forestale dello Stato le strutture capillari (Comandi distaccamento e stazioni forestali) ed hanno fatto salvo l'impiego da parte delle regioni del personale del Corpo per l'esercizio delle funzioni trasferite. L'impiego di detto personale avviene secondo modalità fissate in apposite convenzioni stipulate con le singole regioni, convenzioni che anche la Corte Costituzionale, con diverse sentenze, ha riconosciuto necessarie.

La vigente convenzione, stipulata il 28.1.1992 tra la Regione Calabria e l'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste prevede l'affidamento delle funzioni trasferite

alla regione al Corpo Forestale dello Stato, che le espleta per il tramite dei Coordinatori regionale, provinciali e distrettuali. Detti funzionari, per specifica previsione della convenzione, assumono anche la funzione di responsabili dei corrispondenti Uffici regionali (Ispettorati regionale, provinciali e distrettuali) e la qualifica di funzionari delegati della Regione.

Anche la gestione delle foreste demaniali regionali è rimasta affidata ai funzionari del Corpo Forestale dello Stato che amministravano tali beni prima del loro trasferimento alla regione e a quelli succedutisi nel tempo negli incarichi.

Tutto ciò premesso, si precisa che il dr. Sergio Zagami amministra le foreste demaniali regionali ricadenti nella provincia di Reggio Calabria fin dal 1987, a seguito del collocamento a riposo del suo predecessore.

Da due decreti del Presidente della Regione Calabria, rispettivamente del 1992 e del 1993, risulta che il predetto funzionario è membro della Commissione per la gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione, prevista dalla legge regionale n. 10/74, in qualità di Amministratore delle foreste demaniali di Reggio Calabria, al pari degli Amministratori delle foreste demaniali di Castrovillari, Mongiana, Bovalino e Cosenza, tutti funzionari del Corpo Forestale dello Stato.

Con apposito provvedimento di questa Amministrazione, inoltre, il dr. Zagami è stato preposto dall'1.11.1995 al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione territoriale coincidente con quella del Parco dell'Aspromonte, dislocato presso il relativo Ente ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 394/91 e del DPCM 26.7.1997.

I due incarichi non si palesano incompatibili, essendo le attività dei relativi uffici comunque preordinate al rispetto dei vincoli forestali, paesaggistici ed ambientali esistenti, la cui tutela risulta rafforzata dalla coincidenza nella stessa persona del responsabile delle due strutture, anche in relazione alle qualifiche di P.G. e di P.S. dal medesimo rivestite. In proposito si precisa che non risulta che l'Ente Parco abbia mai sollevato alcun problema.

Per quanto concerne il fabbricato ubicato in località « Tre Aie », adibito a colonia montana dell'OPAFS (Ente di assistenza delle Ferrovie dello Stato), si rappresenta che lo stesso fu costruito su terreno concesso nel 1937 per 29 anni dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali al Comando della XII Legione della Milizia ferroviaria, con l'obbligo, alla scadenza, di trasferire in proprietà il fabbricato all'ASFD, a prescindere dall'eventuale rinnovo della concessione per entrambi i beni.

Alla scadenza la concessione fu rinnovata alle Ferrovie dello Stato, subentrando al predetto Comando Legione, e successivamente all'OPAFS fino al 30.6.1981, dietro pagamento del canone di concessione stabilito dall'UTE.

A seguito del trasferimento alle Regioni, disposto dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, dei beni e delle funzioni della soppressa Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, il terreno ed i sovrastanti fabbricati furono consegnati, in data 2.10.1981, alla Regione Calabria, che di fatto mantenne prima l'OPAFS, fino al suo scioglimento, e poi le Ferrovie dello Stato nel possesso di detti beni, fino alla riconsegna alla Regione, avvenuta formalmente il 10.1.1997 alla presenza dei rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, del dirigente del Servizio Demanio della Regione e dei rappresentanti dell'AFOR, previa assunzione agli atti del verbale della relazione descrittiva redatta da due tecnici, uno delle Ferrovie dello Stato e uno dell'AFOR, sulle condizioni dei fabbricati. In tale occasione l'Ente Ferrovie dello Stato ha ammesso di essere debitore nei confronti della Regione sia dei canoni non corrisposti, sia dei danni causati alle strutture per difetto di manutenzione e mancanza di custodia; sono in corso le procedure per la definizione degli importi dovuti.

Alla luce di quanto precede si ritiene pertanto che nessuna responsabilità possa addebitarsi al dr. Zagami sia per il furto dei beni mobili di proprietà dell'OPAFS e quindi delle Ferrovie dello Stato, sia per il deterioramento degli immobili. Detto funzionario, dagli atti in possesso, risulta aver esperito per conto della Regione tutte le

procedure volte alla regolarizzazione del possesso dei beni, al recupero delle somme dovute ed alla riconsegna dei beni. In merito poi alla segnalata omissione di denuncia di danni e di furto dei beni immobili dell'OPAFS, si precisa che il Comando Stazione forestale di S. Stefano d'Aspromonte diede notizia dei danni e del furto all'Autorità giudiziaria competente per territorio, alla Regione ed alle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MENIA e MAMMOLA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane il Presidente della Repubblica Scalfaro si è recato in visita ufficiale in Croazia e non ha mancato di sottolineare l'intensificazione dei rapporti, definiti « ottimi », con il Governo di Zagabria; in occasione della stessa visita non ha mancato di ricordare l'esodo degli istriani ed ha affermato il principio del riconoscimento dei loro diritti parimenti a quelli degli italiani rimasti;

purtroppo sono molti gli elementi che tuttora testimoniano come vi sia spesso da parte delle autorità croate la negazione di questi principi e diritti: un caso facilmente verificabile è quello dell'immissione abusiva di un cittadino croato nel fondo di proprietà di una cittadina italiana esule dell'istria e della successiva edificazione di opere murarie, avallata dalle autorità;

per la precisione, la signora Maria De Marin in Barattino, residente a Gattinara Vercelli è legittima proprietaria di un terreno, acquisito in via ereditaria dalla madre Antonia Tesser (p/ta 2182 291 mq 1658) in Gallesano (Pola) come da certificazione del Tribunale di Pola n. 27314 del 1997 del 13 agosto 1997; per tale terreno sono sempre state pagate le relative tasse e lo stesso è stato adoperato da un parente della proprietaria;

nel 1995 tale Moscarda, cittadino croato, proprietario di un terreno confi-

nante ha occupato con un pretesto parte del terreno in questione, poi lo ha recintato e vi ha edificato un piccolo fabbricato;

a nulla sono fino ad oggi servite le azioni, anche giudiziarie, della legittima proprietaria per affermare il proprio diritto, anche perchè tale signora Mirela Mircovich, funzionaria del Comune di Pola, che rifiuta ostinatamente di dare spiegazioni sul suo operato, ha fatto apparire ed ha comunicato al sindaco di Dignano — in contrasto con i documenti del Tribunale — quel terreno come « nazionalizzato »;

è palese la connivenza delle autorità croate in un'operazione vergognosa di esproprio e spoliazione di beni ai danni di italiani nel solco della già sperimentata tradizione balcanica — :

se il Ministro in indirizzo, anche attraverso apposito interessamento del Consolato di Fiume, abbia intenzione di appurare quanto affermato dagli interroganti ed agire di conseguenza al fine di ripristinare una situazione di diritto calpestato ai danni di una cittadina italiana, con il più profondo disprezzo delle regole che presiedono al vivere civile ed alle relazioni europee ed internazionali, con buona pace della tanto decantata amicizia italo-croata.
(4-15116)

RISPOSTA. — *Il Consolato Generale d'Italia a Fiume, a seguito di alcuni passi esperiti presso le Autorità croate, nonché del parere assunto presso uno Studio legale locale, ha comunicato quanto segue:*

il Trattato di pace di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 dall'Italia e dalla ex-Yugoslavia prevedeva che gli optanti italiani potessero scegliere il mantenimento dei beni o l'indennizzo dei medesimi.

La Signora Demarin Maria in Barattino risulta aver optato ed aver richiesto l'indennizzo e pertanto i suoi beni, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Parigi, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di

mantenimento del possesso, sono stati automaticamente incamerati dallo Stato jugoslavo.

Il pagamento delle tasse da parte dell'interessata, peraltro non dimostrato dalla documentazione prodotta, difficilmente potrebbe comprovare la proprietà, poiché i dati comunali non sono stati mai aggiornati, mentre potrebbe dar luogo ad un titolo per la richiesta di restituzione di quanto indebitamente pagato e dei relativi interessi, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prescrizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

MOLINARI. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

la Aima in questi giorni sta procedendo, a completa insaputa delle organizzazioni professionali, a delle trattenute inspiegabili sugli importi spettanti ai produttori per gli aiuti ai seminativi dell'anno 1997;

la Aima ha l'obbligo di fornire le dovute spiegazioni alle organizzazioni di categoria circa il suo operato prima di procedere ad ogni recupero;

in una condizione del genere è opportuno che venga sospesa l'azione dell'Aima in attesa di un confronto fra i rappresentanti del mondo agricolo e la stessa Aima —:

quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire questa ulteriore controversia del mondo agricolo salvaguardando i diritti degli operatori del settore.

(4-14720)

RISPOSTA. — *Si lamenta l'effettuazione, da parte dell'AIMA, di trattenute sui pagamenti degli aiuti per i seminativi, all'insaputa delle organizzazioni professionali.*

In proposito l'Azienda ha precisato di avere l'obbligo, per ciascuna campagna PAC seminativi, di procedere a recuperare mediante compensazione gli importi che risultino indebitamente erogati a seguito di con-

trolli eseguiti anche successivamente all'erogazione delle somme.

Tale obbligo, derivante dalla necessità di rendicontare correttamente le spese sostenute nei confronti del FEOGA e dei Servizi della Commissione U.E., è sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 24.12.74, n. 727, nella parte in cui dispone che l'AIMA è autorizzata a recuperare il pagamento indebito delle provvidenze comunitarie.

Si tratta quindi di operazioni di normale gestione amministrativa che non necessitano di alcun assenso da parte delle Organizzazioni professionali, con le quali peraltro l'Azienda intrattiene un continuo e proficuo confronto per la migliore tutela dei legittimi interessi dei produttori agricoli.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MOLINARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, ha modificato la tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;

all'articolo 33 il decreto stabilisce a favore degli istituti un compenso anche nel caso di estinzione del processo esecutivo o nel caso che comunque la vendita non abbia luogo;

la tariffa determina i casi di estinzione e mancata vendita, fissando il compenso sul valore del bene pignorato in caso di mancato asporto del compendio nell'8 per cento e, in caso di non avvenuto asporto, nel 5 per cento;

le ipotesi prevedono quindi assurdamente di commisurare il compenso al valore presunto dei beni anziché al ricavato finale degli stessi o all'entità del credito per il quale si procede e risultante dall'atto di precetto;

il compenso è inoltre dovuto, anche se nella misura ridotta del 5 per cento, anche quando l'istituto non abbia compiuto al-

cuna attività come nel caso in cui il debitore paghi immediatamente il suo debito —:

se il Ministro intenda emanare un nuovo decreto che elimini le incongruenze dell'attuale normativa, in particolare nelle parti in cui, incredibilmente, si prevedono compensi per attività non espletate.

(4-19299)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che questo Ministero ha da tempo preso in esame la modificazione dei compensi previsti per gli Istituti Vendite Giudiziarie nel caso d'estinzione della procedura esecutiva, i quali, piuttosto che essere determinati in percentuale, dovrebbero essere liquidati in modo fisso (lire 100.000 per le procedure fino a lire 50.000 e lire 200.000 per le procedure aventi valore superiore), oltre al riconoscimento delle spese per l'accesso dell'auto-mezzo e per il trasporto dei beni, nel caso in cui tali adempimenti siano in realtà avvenuti.*

In tal senso si sta predisponendo l'emanazione di nuovo Decreto, correttivo di vari altri punti del Regolamento, tra i quali è incluso l'argomento oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

CARLO PACE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il Consiglio nazionale dei volontari del soccorso della Cri ha inoltrato al Ministro e ai parlamentari della Repubblica una mozione — approvata all'unanimità — nella quale vengono evidenziati comportamenti illegittimi, incompatibili con il dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dello statuto della Cri e del regolamento elettorale, in particolare irregolarità nello svolgimento delle elezioni e nelle modalità di svolgimento dell'Assemblea, durante la quale il Commissario straordinario, nella sua qualità di presidente della riunione, avrebbe

interdetto ogni dibattito rifiutando di accordare la parola agli intervenuti, fino al termine delle operazioni di voto, così impedendo — di fatto — la discussione della ipotesi della propria ineleggibilità —:

se abbia compiuto la verifica della regolarità delle procedure elettorali seguite nell'ambito dell'assemblea e quale sia il risultato di tale verifica;

quali provvedimenti abbia assunto per assicurare il rispetto dello Statuto della Cri e del regolamento elettorale. (4-17652)

RISPOSTA. — L'articolo 41 dello Statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 7.3.97, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Ente (O.C. n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la Dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'Assemblea Generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'Assemblea stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'Ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41 comma 3° del menzionato Statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la Dottoressa Garavaglia

poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

PARENTI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 394 del 1991, istitutiva dei parchi naturali, ha tra i suoi obiettivi la tutela della fauna selvatica;

alcune specie, ed in particolare gli ungulati, hanno necessità di essere abbattute, sia per evitare l'eccessivo proliferare di animali che possono creare danni all'agricoltura, sia per selezionare la specie stessa;

la delibera della giunta regionale della Toscana n. 11353 del 21 novembre 1994 autorizza gli enti parco al contenimento del numero degli ungulati presenti nei territori competenti;

nella lettera del 25 agosto 1995, prot. 2142 a firma del professor A. Vellutini, l'ente Parco regionale della Maremma comunica che negli anni dal 1988 al 1994 sono stati abbattuti 1.100 cinghiali e 504 daini, mentre 1.274 cinghiali e 74 daini sono stati venduti vivi, traendone un ricavo complessivo di quattrocento milioni di lire;

molti di tali abbattimenti sono stati effettuati anche nelle ore notturne, utilizzando proprio personale normalmente addetto alla vigilanza, non potendo, quindi, avere come obiettivo la selezione della specie, bensì l'eliminazione degli animali ritenuti in eccesso;

è necessaria una particolare preparazione per l'abbattimento di animali selvatici e per questo scopo sono stati indetti appositi corsi di formazione per cacciatori;

le associazioni dei cacciatori si sono dichiarate disposte a partecipare alle operazioni di selezione, preoccupate dal fatto

che tali abbattimenti indiscriminati potrebbero arrecare danno alle specie animali, senza peraltro raggiungere lo scopo per il quale sono state autorizzate dalle delibere di giunta —:

se intenda intervenire per porre fine all'abbattimento indiscriminato della fauna selvatica, ed in particolare degli ungulati nei parchi di Migliarino San Rossore e della Maremma;

se siano stati rispettati i dettati delle leggi in materia, ed in particolare quanto previsto dalla succitata delibera n. 11353 del 21 novembre 1994, che prevedono tra l'altro i piani di assestamento con metodi ecologici;

se non ritenga necessario coinvolgere le popolazioni locali, ed in particolare le associazioni dei cacciatori per concordare nuove modalità di selezione e di abbattimento. (4-09049)

RISPOSTA. — *Il comma 6 dell'articolo 394/91 stabilisce che gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.*

La delibera n. 11353/94 della Regione Toscana citata, in linea con la norma sopra menzionata, demanda agli Enti parco la gestione dei prelievi e degli abbattimenti faunistici.

Gli abbattimenti in questione avvengono secondo un piano faunistico preciso elaborato sulla base di censimenti annuali, dal Dipartimento di Etologia, Ecologia ed Evoluzione dell'Università degli studi di Pisa. Questo piano viene sottoposto all'approvazione dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dell'Ente parco regionale di Migliarino San Rossore-Massaciuccoli (competente per territorio).

Si deve inoltre considerare che la tendenza prevalente, nell'ambito del prelievo

venatorio, privilegia la cattura e la successiva cessione di esemplari vivi, riservando l'abbattimento ai soli casi specifici di animali introdotti su terreni coltivati o in zone di rimboschimento, non altrimenti allontanabili.

Per quanto riguarda in particolare la tenuta di San Rossore, il Commissario preposto alla gestione della medesima, ha comunicato che entrambe le operazioni vengono condotte soltanto dal personale a ciò specificamente autorizzato, sotto il controllo dei consulenti scientifici sopra ricordati. Successivamente, gli esemplari prelevati vengono sottoposti a controlli di sanità veterinaria.

Nel caso del parco regionale della Maremma, questo effettua censimenti annuali delle popolazioni di ungulati (in particolare cinghiali e daini) seguendo i criteri di:

consistenza della popolazione prima della fase riproduttiva,

consistenza della popolazione dopo la predetta fase;

andamento stagionale precedente alla fase riproduttiva in termini di disponibilità alimentare e di piovosità.

Sulla base dei dati predetti il Comitato Scientifico dell'Ente propone un piano di gestione faunistico, successivamente approvato dal Consiglio Direttivo. Tale piano prevede che gli abbattimenti siano effettuati da personale autorizzato, secondo precisi criteri, distinti a seconda della specie di animali da abbattere.

In conclusione, sulla base delle informazioni fornite dalla Regione Toscana, dal Commissario per la Tenuta di San Rossore e dal Parco regionale della Maremma, non si ritiene si possa parlare di «abbattimento indiscriminato», bensì di prelievo, effettuato sulla base di precise indicazioni e con l'approvazione degli organi competenti, nel rispetto del dettato legislativo.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie in possesso dell'interrogante risulterebbe che la Bbc inglese stia effettuando interviste presso i cittadini napoletani per sapere se i turisti vengono uccisi per strada dalla camorra;

tale comportamento risulta lesivo per l'immagine di Napoli e dei suoi abitanti;

questi episodi giornalistici potrebbero essere strumentalmente collegati all'appuntamento del 25 febbraio 1998 a Milano, dove si riuniranno, alla Borsa internazionale del turismo, gli operatori del settore, in modo che screditando le immagini di Napoli, o flussi turistici potrebbero essere orientati più facilmente verso mete concorrenti —:

quale sia la valutazione del Governo e come intendano adoperarsi nei confronti di quella stampa estera che sta strumentalizzando gli omicidi di camorra avvenuti a Napoli in questi giorni, screditando una delle mete più belle e preferite dal turismo internazionale. (4-15865)

RISPOSTA. — *Dai contatti avuti con l'ufficio di corrispondenza della Bbc in Italia non risulta che siano stati effettuati servizi televisivi a Napoli, nel febbraio 1998, con le modalità indicate nell'interrogazione. La Bbc si è peraltro riservata di verificare, consultando la sede centrale di Londra, se dei servizi su quell'argomento siano invece stati eventualmente realizzati da troupes appositamente inviate dalla Gran Bretagna.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

PITTELLA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la Comunità europea con decisione n. 91 IT 06005 del 29 novembre 1991 ai sensi del regolamento CEE 2052/88, ha approvato il programma operativo multi-regionale «obiettivo 1» denominato mi-

glioramento delle produzioni tipiche del mezzogiorno e sviluppo delle colture alternative, presentato dal ministero per le politiche agricole;

il suddetto ministero con propri decreti n. 1716 del 29 settembre 1992 e n. 486 del 7 ottobre 1993 ha approvato ed ammesso a finanziamento il programma stralcio dell'Unioncoop Soc. Coop. a R.I. affidandogli la qualità e la responsabilità di soggetto attuatore;

in considerazione dei compiti e delle responsabilità all'Unioncoop si è provveduto alla definizione dei rapporti di natura giuridica, finanziaria ed organizzativa tra la stessa Unioncoop ed i soggetti beneficiari finali delle misure da attuare;

in tale definizione, tra l'altro, è stabilito che l'Unioncoop verserà al beneficiario l'ammontare del contributo corrispondente alle opere realizzate, conseguentemente alla loro approvazione da parte del ministero delle risorse agricole;

L'Unioncoop, pur avendo riscosso i contributi, non li ha trasferiti interamente ai soggetti beneficiari e attualmente risulta essere in liquidazione —:

quale iniziativa abbia intrapreso per recuperare le somme che sembrano indebitamente trattenute dal Banco di Napoli;

a quanto ammonti la somma non ancora elargita in considerazione del fatto che molti beneficiari sono in regola con i collaudi finali. (4-20817)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto rappresentato, si osserva, in via preliminare, che il Programma operativo multiregionale «Miglioramento delle produzioni tipiche del mezzogiorno e sviluppo di colture alternative», approvato con decisione CE n. 2745 del 29.11.1991, ha affidato la responsabilità dell'attuazione degli interventi a cinque soggetti attuatori, tra cui l'Unioncoop per la parte di propria competenza.*

Questo Ministero, con decreto ministeriale n. 1716 del 23.9.1992, ha affidato la realizzazione degli interventi previsti all'Unioncoop e, con vari provvedimenti suc-

cessivi, ha versato le somme contributive previste in base ai vari stati di avanzamento delle attività.

A conclusione del programma e dopo il puntuale espletamento dei controlli sulle opere realizzate, è stata richiesta la situazione dei pagamenti effettuati da Unioncoop ai beneficiari.

Appena in possesso dei dati relativi alla incompleta effettuazione dei pagamenti da parte dell'Unione, il Ministero ha interessato l'Avvocatura dello Stato inoltrando alla stessa un circostanziato rapporto e chiedendo un parere sui fatti riscontrati. È stato altresì richiesto all'Avvocatura di predisporre gli atti giudiziari necessari per assicurare i pagamenti delle somme dovute ai beneficiari che hanno realizzato gli interventi previsti; si rammenta infatti che l'Amministrazione non dispone di poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi assistiti da contributi pubblici.

Nel frattempo, con Decreto del Ministero del Lavoro del 9.7.1997 (G.U. n. 176 del 29.7. 1997), l'Unioncoop è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con la nomina di tre commissari liquidatori.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha formulato il parere richiesto con nota del 25.9.1998, specificando che il Ministero deve adottare un provvedimento formale, da comunicare ai commissari liquidatori, con il quale si dichiara cessata la funzione di Unioncoop come soggetto attuatore. Tale provvedimento è stato adottato da questo Ministero con decreto ministeriale n. 6560 del 30.10.1998.

Per quanto riguarda invece il problema dei pagamenti, il parere formulato precisa che le somme versate dal Ministero ad Unioncoop e non distribuite ai beneficiari subiscono la sorte di qualsiasi altro rapporto di credito o debito caduto nella procedura concorsuale. I commissari liquidatori potranno provvedere al recupero di quanto dovuto dall'Unione, e il pagamento ai beneficiari insoddisfatti potrà avvenire solo con l'attivo realizzato nell'ambito del consueto piano di riparto fra tutti i creditori dell'Unioncoop.

Per quanto riguarda infine i fondi residui spettanti non ancora liquidati e giacenti

al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvederà direttamente questo Ministero in proporzione alle spettanze dei beneficiari, secondo il prospetto fornito dai commissari liquidatori, previo assenso dei medesimi.

Relativamente al secondo punto si precisa che questo Ministero ha trasferito ad Unioncoop somme per un importo di lire 43.830.730.000. In base a quanto comunicato dai commissari liquidatori, l'importo delle somme erogate da Unioncoop ai vari beneficiari ammonta a lire 36.608.151.443.

In base a ciò le somme accreditate e non trasferite ai beneficiari sono pari a lire 7.222.578.557.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

PRESTIGIACOMO. — Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

due pescherecci della marineria siciliana di Portopalo, l'Orizzonte ed il Cicu, sono stati sequestrati giovedì 21 agosto 1997 dalla marina militare maltese;

le due imbarcazioni sono state fatte oggetto da parte di una motovedetta maltese di colpi d'arma da fuoco che hanno messo a repentaglio l'incolumità di inermi pescatori italiani;

appreso che a quasi una settimana dall'avvenuto sequestro dei natanti otto dei nove componenti dei due equipaggi sono ancora sottoposti a misure restrittive della libertà personale dalle autorità maltesi che impediscono loro di ritornare in patria e che i nostri concittadini saranno sottoposti a giudizio penale —;

perché da parte del Governo italiano non sia stata assunta alcuna iniziativa per tutelare i pescatori italiani;

se non si ritenga grave che a fronte di un atto dalla discutibile configurazione giuridica, essendo avvenuto il sequestro dei pescherecci in acque internazionali, non sia stata intrapresa dal nostro ministero degli affari esteri un'energica azione diplomatica per ottenere l'immediato rilascio

dei pescatori e la restituzione delle imbarcazioni;

se corrisponda al vero che sul luogo del sequestro sono intervenute unità militari italiane che, pur constatando la irregolarità del comportamento delle forze militari maltesi, non sono intervenute per tutelare i cittadini italiani. (4-12299)

RISPOSTA. — La vicenda che ha visto coinvolti i due pescherecci italiani fermati dalle Autorità maltesi ha riproposto la questione del rispetto delle acque territoriali ed, in questa circostanza, della zona esclusiva di pesca maltese dichiarata ed istituita il 18 luglio 1978. Come noto, le Autorità maltesi hanno fissato una zona di pesca esclusiva fino al limite di 25 miglia dalla loro costa.

Un aereo maltese aveva segnalato, il 21 agosto del 1997, attività di pesca dei motopescherecci « Orizzonte » e « Cicco » a 18 miglia da Malta. Il loro fermo da parte di una motovedetta maltese sarebbe peraltro intervenuto ad oltre 25 miglia da Malta.

Appena avuta notizia dell'incidente, l'Ambasciata d'Italia a Malta è subito intervenuta presso le competenti Autorità maltesi, amministrative, giudiziarie e di polizia, al fine di ottenere il rilascio dell'equipaggio e dei due natanti, che non avevano peraltro subito danni nel corso del fermo in mare.

Pochi giorni dopo l'evento, l'Autorità giudiziaria maltese si è pronunciata con la assoluzione dell'equipaggio, riconosciuto non colpevole di pesca abusiva nelle acque di Malta e le due imbarcazioni hanno potuto fare ritorno al porto di origine. La vicenda si è conclusa favorevolmente grazie alla costante assistenza dell'Ambasciata italiana ed alla tutela che, anche in sede giudiziaria, detta Ambasciata ha assicurato ai connazionali coinvolti.

Il problema generale dei diritti esclusivi di pesca continua comunque a formare oggetto di approfondimento con la controparte maltese, al fine di ricercare soluzioni che possano evitare il ripetersi di incidenti incresciosi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

SELVA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

attualmente l'intera provincia di Treviso si trova sotto la giurisdizione di un unico tribunale con sede a Treviso;

il tribunale di Treviso si trova ormai nell'assoluta impossibilità di garantire un regolare funzionamento data la perdurante carenza di organico e di mezzi, e ciò fino alla estrema conseguenza della sospensione di ogni attività. Pendono in istruttoria circa 20.000 procedimenti senza considerare la sezione lavoro e i procedimenti penali. Le cause civili sono già a ruolo fino a tutto il 2004 e una sentenza per diventare definitiva necessita mediamente di 15 anni;

i cittadini si vedono così palesemente negato o non garantito il diritto fondamentale alla giustizia;

la situazione con la recente legge sul giudice unico, con la conseguente soppressione delle attuali preture circondariali e la concentrazione di tutte le competenze e le funzioni presso il tribunale di Treviso è destinata ad aggravarsi ulteriormente e a raggiungere livelli di criticità tali da determinare, a breve, di fatto, uno stato di paralisi totale;

la necessità di una giustizia al passo con lo sviluppo della società civile e della sua economia è particolarmente sentita soprattutto nel territorio della sinistra Piave, che ha storicamente nella città di Conegliano il naturale capoluogo e il centro di riferimento per tutta una miriade di servizi;

i tempi per la gestione delle controversie sono lunghissimi e questo danneggia le imprese, l'economia della zona, i consumatori, ed è causa di distorsioni del mercato e della concorrenza, incrementa comportamenti scorretti, eccetera;

Conegliano fin dai tempi della dominazione austroungarica era sede di un « Giudizio collegiale » e in seguito, con l'Unità d'Italia, è stata per 52 anni sede di un tribunale accorpato all'indomani del secondo conflitto mondiale al tribunale di

Treviso e più volte, anche in tempi recenti, molti si sono battuti per la sua riapertura;

l'amministrazione cittadina si è già impegnata a mettere a disposizione dell'Amministrazione della giustizia l'intero palazzo di Piazzale Beccaria dotato di ampi parcheggi —:

se non sia opportuno istituire a Conegliano una sezione distaccata del tribunale di Treviso, la cui proposta tra l'altro è stata appoggiata da tutte le forze politiche ed economiche della città. (4-14204)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di Pretura ed è stato indicato — come principio generale cui attenersi — che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto, seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato

tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale — né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Conseguenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confer-

mando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 9/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e CSM) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Conegliano, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire quella sede quale sezione distaccata del Tribunale di Treviso.

Conegliano, oltre ad avere parametri propri (122.000 ab. e indice pari a 3,4) è stata considerata polo aggregante rispetto alla sezione di Vittorio Veneto.

Va evidenziato come — in particolare nel caso in esame — le indicazioni fornite in sede di consultazione siano state preziose per l'elaborazione di un ridimensionamento della geografia giudiziaria fondato su esigenze di razionalizzazione, ma anche nel pieno rispetto delle reali esigenze dei cittadini.

Infine si sottolinea come, per l'intero circondario del Tribunale di Treviso ed in considerazione delle esigenze territoriali lette alla luce dei parametri fissati, si è proceduto ad una limitata soppressione di sedi giudiziarie, istituendo quali sedi distaccate di Tribunale, oltre a Conegliano Veneto, anche le sedi di Castelfranco Veneto (73.000 ab. e indice pari a 1,57 su cui è stata fatta confluire Asolo (46.000 ab. e indice pari a 1) e Montebelluna (108.000 ab. e indice di 2,3), mentre la sede di Oderzo (71.000 ab. e indice di 1,75) è stata ricompresa nell'ambito territoriale della sede centrale di Treviso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SOSPURI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere se non ritenga dover

assumere iniziative tendenti a dotare i portalettere di mezzi aziendali per svolgere il loro lavoro, considerato che ancora oggi gli stessi portalettere sono costretti ad utilizzare mezzi propri ottenendo rimborsi inferiori anche al solo costo del carburante utilizzato. (4-20633)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che nel piano di impresa 1998-2002, approvato dal proprio consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, sono stati previsti vari interventi allo scopo di rendere efficiente il recapito e di migliorarne l'immagine nei confronti della clientela.*

Fra le iniziative finalizzate a sostenere l'immagine aziendale si inquadra quella di fornire al personale addetto al servizio di recapito un'attrezzatura appropriata (divise, ecc.), nonché quella che prevede una dotazione adeguata dei mezzi di trasporto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro. — Per sapere:*

se risulti che, a seguito di una vicenda di carattere giudiziario, il tribunale di Parma abbia condannato sei ex amministratori del comune di Busseto per il reato di abuso d'ufficio a fini patrimoniali e, in caso affermativo, se tra di essi vi sia l'attuale presidente del Cepim di Parma, ente di carattere pubblico di grande rilevanza economica. (4-16119)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione assunte le necessarie informazioni presso la competente Autorità giudiziaria, si comunica che con sentenza del 15.12.1994, depositata l'11.2.1997 il Tribunale di Parma ha condannato quattro ex amministratori comunali di Busseto a varie pene per i reati di cui agli articoli 110 e 323 C.P.*

Tra di essi vi è pure l'attuale Presidente del CEPIM di Parma.

Sull'appello proposto dagli imputati, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 27.1.1998, passata in giudicato il 24.7.1998, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per uno dei due capi di imputazione (unificati sotto il vincolo della continuazione con la sentenza di primo grado) mentre ha assolto gli stessi per il secondo capo di imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il ministero di grazia e giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria (DAP) — segreteria generale sezione 7°, con la circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996, ha emanato il modello organizzativo e disposizioni operative per il servizio traduzioni;

il punto 9 « Entità della scorta » prevede quanto segue: « l'entità della scorta, salve prescrizioni particolari è caso per caso commisurata: al numero, all'età, al sesso, alla posizione giuridica, alla pericolosità ed alla personalità dei detenuti; alla lunghezza ed alle caratteristiche del percorso; alla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica esistente nella località da attraversare; al mezzo di trasporto; all'ambiente naturale, riferito alle zone da attraversare (disabitate, boschive, montuose eccetera); alla circostanza che la traduzione venga eseguita di giorno o di notte;

la valutazione, circa la determinazione dell'entità della scorta, è specifica competenza dei responsabili dei nuclei TP;

di regola, comunque, l'entità della scorta non deve risultare inferiore al doppio del numero dei traducendi più uno;

in tale quadro i responsabili dei nuclei provinciali o interprovinciali già attivati devono esercitare costante azione di controllo ed impartire, per la parte di competenza, specifiche direttive, specie nel caso: a) traduzioni di detenuti o internati di notevole pericolosità, ovvero di detenuti sottoposti a particolare regime di sorveglianza; b) di traduzioni collettive costituite da un numero rilevante di detenuti; c) di traduzioni che comprendono trasferimenti dagli scali ferroviari, portuali ed aeroportuali agli Istituti penitenziari;

nella determinazione dell'entità della scorta dovrà necessariamente tenersi conto delle possibili soste impreviste che potrebbero comportare una riduzione del numero del personale di scorta, che non sia possibile reintegrare con immediatezza;

una eventuale riduzione delle unità di personale da impiegare nella traduzione, da valutarsi caso per caso dal responsabile del nucleo TP potrà essere prevista nei seguenti casi: 1) traduzione di detenuti da un istituto agli arresti domiciliari; 2) traduzioni collettive di detenuti comuni a basso indice di pericolosità; 3) traduzione di soggetti ammessi al lavoro esterno (articolo 21, legge n. 354 del 1975);

praticamente per ogni detenuto tradotto la scorta deve essere composta da almeno 4 unità di polizia penitenziaria (un caposorta, un autista e due di scorta), che però possono aumentare, valutando caso per caso, secondo la tipologia del detenuto, l'ambiente esterno, il tipo di percorso (particolarmente isolato) eccetera;

va sottolineato che se aumentano i detenuti si può diminuire il numero degli agenti, ad esempio quando si trasportano n. 20 detenuti su un pullman 370 (cinque celle da quattro posti ognuna), possono essere impiegati una ventina di agenti, considerato anche la capienza del pullman stesso;

tale situazione non corrisponde alla realtà che vivono, quotidianamente, quasi tutti i nuclei d'Italia, più in particolare i responsabili dei nuclei, tanto decantati

nella circolare sopra menzionata, devono assumersi enormi responsabilità e per garantire il servizio sono costretti, sistematicamente, a far partire le traduzioni con personale sottosorta;

a titolo puramente esemplificativo ma non limitatamente si fa presente che le traduzioni espletate nel mese di marzo dal nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia risultano essere state effettuate tutte con personale sottosorta: giorno 2 marzo 1998 n. 1 detenuto per convalida a Regina Coeli (n. 3 agenti di scorta (un agente di meno); n. 7 detenuti (cosiddetti anarchici) ad elevato indice di pericolosità custodiale, diretti alla 1° corte assise Roma, presso l'aula Bunker di via dei Gladiatori con 7 agenti (sette agenti di meno); n. 17 detenuti per tribunale Roma con 14 agenti di scorta (cinque agenti di meno);

il 3 marzo 1998 veniva effettuata una traduzione di numero 35 detenuti per tribunale Roma con 24 agenti di scorta (meno 13 agenti); il giorno 4 marzo numero 36 detenuti per tribunale Roma con 13 agenti (meno quindici agenti); il giorno 6 marzo 1998 numero 31 detenuti per tribunale di Roma con 10 agenti (20 agenti di meno), il 10 marzo 1998 numero 45 detenuti per tribunale di Roma con 21 agenti (meno 10 agenti); il giorno 18 marzo 1998 numero 45 detenuti per tribunale Roma con 10 agenti (meno 37 agenti); 20 marzo 1998 n. 28 detenuti per tribunale Roma con 10 agenti (20 di meno); 23 marzo 1998 detenuti per tribunale di Roma con 10 agenti (meno 20); 23 marzo n. 31 detenuti per tribunale Roma con 12 agenti (meno 21 agenti) —:

se risulti che su 26 giorni lavorativi del mese di marzo 1998, 19 giorni il nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia sia partito con personale sottosorta, mentre per solo 7 giorni tale servizio di traduzione si sia svolto con un numero sufficiente di agenti e, in caso affermativo quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per risolvere tale situazione;

se non ritenga che tale situazione sia la prova provata di una chiara volontà

politica di voler affossare il corpo della polizia penitenziaria. (4-17331)

RISPOSTA. — Le problematiche sollevate dall'On.le interrogante trovano riscontro nelle verifiche attuate dall'Ufficio Centrale del Personale sugli atti relativi al servizio espletato dal Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della Casa Circondariale di Rebibbia « Nuovo Complesso », sia nel periodo menzionato nella stessa interrogazione, sia nell'arco di tutti gli anni 1997 e 1998.

L'organico attuale, che ammonta a 250 unità di Polizia penitenziaria, insufficiente rispetto alle quotidiane esigenze, non consente infatti, l'integrale osservanza delle disposizioni emanate all'Amministrazione Penitenziaria in merito all'entità della scorta che deve essere prevista per le Traduzioni, in rapporto al numero dei detenuti tradotti ed alla loro pericolosità.

Al riguardo è opportuno sottolineare che le iniziative intraprese dal responsabile del suddetto nucleo in merito alle riduzioni delle unità di personale da impiegare nelle traduzioni, vengono sempre concordate con la Direzione e sono mirate all'ottimizzazione di un servizio che risente notevolmente del rapporto non equilibrato fra unità di Polizia penitenziaria impiegate per l'esecuzione delle Traduzioni e l'ingente numero delle stesse (una media giornaliera di 12).

Traduzioni che peraltro potrebbero essere notevolmente ridotte se venissero puntualmente osservate, da parte della magistratura, le disposizioni impartite dal Ministro di Grazia e Giustizia, che già con circolare del 17 marzo 1995, evidenziò la necessità di limitare gli ordini di traduzione dei detenuti presso gli uffici giudiziari, alle sole ipotesi, da indicare puntualmente, di effettiva necessità e urgenza, così come previsto dall'articolo 123 disp. att. c.p.p.

Disposizioni che, risultate concretamente inattuata, sono state ribadite con nota del 19 settembre 1998, con la quale si è nuovamente richiamata l'attenzione ai Presidenti delle Corti di Appello e dei Procuratori Generali presso le medesime Corti ad una ulteriore sensibilizzazione dei magistrati sull'obbligo di rispettare il dettato normativo.

Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione Penitenziaria, che segue con particolare attenzione la situazione relativa all'istituto di Rebibbia « Nuovo Complesso », di valutare la possibilità di effettuare nuove assegnazioni qualora la disponibilità delle risorse dovesse consentirlo.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.*

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta che da oltre un anno le condizioni delle strutture penitenziarie della Puglia sono andate peggiorando giorno dopo giorno rispetto, da un lato, alle precarie condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria gestito molto spesso in maniera estremamente « discrezionale » e senza regole o trasparenza dalle locali direzioni per quanto attiene ai turni notturni e festivi, alle possibilità di fruire di riposi e congedi e alla remunerazione puntuale delle prestazioni straordinarie e di missioni pur effettuate e, d'altro canto, ad una scarsa funzionalità di servizi ed a situazioni di crescente tensione per denunce, querele ed interessamenti dell'autorità giudiziaria tuttora in corso in un contesto con presenza di detenuti anche ad alto indice di pericolosità;

a fronte di quella che da diverso tempo risulta essere un'azione di controllo « incerta » ed attendistica da parte dell'amministrazione centrale e della perdurante assenza di interventi da parte del provveditore regionale competente, che, tra l'altro, ha comportato in alcuni casi sproporzioni inammissibili tra gli organici effettivamente impiegati nei turni e nelle sezioni e il personale in qualche modo « esentato » da turnazioni e servizi d'istituto, gli istituti di Bari, di Lecce (nuovo complesso) e di Foggia;

particolarmente indicativo, inoltre, di quella che si ritiene una modalità di gestione a livello centrale non al passo con i

tempi per farraginosità e lentezza delle procedure e per l'assenza di una concreta assunzione di responsabilità, è quanto avviene presso gli istituti penali di Trani oggetto anch'essi di innumerevoli segnalazioni da parte dell'OSAPP ed in cui, per quanto attiene la casa di reclusione femminile, nonostante fatti anche recenti e di notevole gravità assurti agli onori della cronaca, si continua ad esempio a non designare un comandante di reparto —:

se non ritengano opportuno inviare un'ispezione al fine di accertare eventuali responsabilità. (4-18352)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, si comunica che, relativamente alle strutture penitenziarie della Puglia, sono state disposte negli ultimi tempi, sia a livello centrale che periferico, diverse verifiche che non hanno evidenziato problematiche diverse rispetto a quelle che investono la maggior parte degli istituti penitenziari italiani, riconducibili ad una generale carenza di organico.*

Peraltro, in data 15.3.1998, a conclusione del 141° corso di formazione per agenti di Polizia penitenziaria, l'organico degli istituti della Regione Puglia è stato incrementato di complessive 96 unità.

Per quanto concerne la lamentata mancata nomina di un Comandante di Reparto nell'istituto femminile di Trani, richiesta più volte avanzata dall'O.S. Osapp, si rappresenta che l'Ufficio Centrale del Personale, esaminato più volte il problema, non ha ritenuto opportuno che in un complesso penitenziario, la cui sostanziale unità organizzativa è espressa dalla identità di direzione assicurata da un unico Direttore, operino due Comandanti di reparto con distinte competenze.

D'altra parte dall'esame dei decreti relativi agli istituti di Trani, si rileva che la casa di reclusione costituisce una mera sezione della casa circondariale di Trani e non un autonomo istituto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giu-*

stizia e del lavoro e della previdenza sociale.
— Per sapere — premesso che:

risulta che il Nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia « serve » un'utenza di circa 2.100 detenuti;

negli istituti di Rebibbia, sono ristretti circa 70 detenuti « 41-bis » (che grazie alle video-conferenze non vengono spostati, ma che possono essere assegnati in altri istituti per udienze avanti le preture o comunque aule giudiziarie che non hanno disposto l'udienze in video-conferenze), circa 250 detenuti « alta sicurezza » (detenuti per reati previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario), circa 60 detenuti « collaboratori di giustizia » anche di una certa rilevanza processuale, senza calcolare un certo numero di detenuti ristretti per reati politici e di detenuti « precauzionali »;

in considerazione dell'esiguo stanziamento dei fondi per lo straordinario, al personale non viene retribuito lo straordinario effettuato (ad oggi il personale deve recuperare circa 2.800 ore di straordinario);

per una migliore organizzazione del servizio, dovrebbero essere integrate almeno 100 unità di polizia penitenziaria;

risulta la carenza di 37 unità in un nucleo come quello di Rebibbia che, a fronte di 8.400 movimenti in 6 mesi (compresi i piantonamenti), non garantisce l'ottimizzazione del servizio, quando ad esempio: a) il personale impiegato presso il tribunale di Roma, conosce l'orario d'inizio del servizio, ma non quello in cui terminerà; b) il personale impiegato nelle traduzioni « per assegnazione », con impiego a 12 ore, non può essere impiegato in altri servizi;

il nucleo traduzioni e piantonamenti oltre a garantire le cause (spesso anche fuori sede, assegnazioni, piantonamenti, visite ambulatoriali) effettua, altresì, i seguenti compiti: vigilanza esterna agli istituti di Rebibbia, servizi navetta Rebibbia e Dap, servizio multivideoconferenze, supporto a traduzioni in transito, all'aula

bunker di Rebibbia, cambio del personale nei vari nosocomi, supporto al servizio motociclisti e camminatore, supporto tecnico nei piantonamenti, all'ufficio traduzioni, all'ufficio servizi, all'ufficio segreteria, all'ufficio automezzi, ai servizi richiesti giornalmente dal Prap e dal Dap;

solo in questi compiti, sono impiegate le unità sottoelencate: 1) n. 22 unità ore 24; 2) n. 18 unità ore 16 e 3) n. 2 unità ore 8;

per tutti i servizi, quindi, il nucleo traduzioni di Rebibbia impiega 161 unità di polizia penitenziaria, escludendo riposi, congedi, permessi vari;

la mole di lavoro, sicuramente, aumenterà, visto che nei prossimi giorni sarà assunto anche il servizio delle traduzioni relative ai detenuti « collaboratori di giustizia » (che hanno una quantità di processi ad oggi non definibile, ma che, comunque sarà notevole) e il servizio delle traduzioni a mezzo ferrovia (basti pensare che il nucleo di Rebibbia dovrà curare ben 4 tratte, Torino, Reggio Calabria, Pescara e Milano): al fine di garantire tutti i servizi, ma nello stesso tempo garantire i diritti del personale di Polizia penitenziaria, sarebbe necessario aumentare le unità;

risulta che il servizio periodiche che verrà assunto dal Nucleo traduzioni e piantonamenti di Rebibbia dal 28 maggio prevede la traduzione di detenuti a mezzo ferrovia per n. 4 destinazioni finali (Milano, Torino, Pescara, Reggio Calabria) con soste programmate in alcune città per ritirare o lasciare detenuti, precedentemente era svolto dai carabinieri impiegando 60 uomini e utilizzando circa 60 ore di straordinario pro capite —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare la situazione sopra esposta e se intendano aumentare l'organico in considerazione dei carichi di lavoro;

se intendano istituire il nucleo interprovinciale, come previsto dalla circolare ministeriale n. 3413/5863 del 19 marzo 1996 per un miglior coordinamento e un

più razionale utilizzo del personale, al fine di migliorare l'efficienza del servizio;

se risulti che il personale impiegato in scorte passive una volta lasciato il detenuto nel luogo di destinazione non venga retribuito per tutto il tempo necessario al rientro alla sede di servizio;

se risulti che il dipartimento amministrazione penitenziaria intenda destinare per il servizio periodiche del nucleo piantonamenti e traduzioni di Rebibbia n. 6 uomini della polizia penitenziaria più un ispettore che fungerà da coordinatore;

se per ogni traduzione in treno, ad esempio per Torino, si intenda impiegare lo stesso personale ininterrottamente per due giorni consecutivi, « spremendolo » senza alcuna gratificazione anche economica. (4-18354)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione, si comunica quanto segue.*

Relativamente al mancato pagamento dello straordinario al personale in servizio presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Rebibbia Nuovo Complesso, si segnala che, a seguito della legge 3.11.1998, n. 384 (assestamento del bilancio dello Stato 1998), è stato possibile disporre a favore dei Provveditorati Regionali una integrazione di fondi per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario espletato in eccedenza rispetto al monte ore annuo stabilito, il quale peraltro viene ordinariamente superato per la nota carenza di organico (ammontante a 250 unità) assolutamente insufficiente per l'espletamento dei molteplici compiti (che vanno anche oltre quelli elencati dall'interrogante), svolti dal Nucleo.

Il superamento di tale limite è dovuto in misura relativa anche alle richieste di traduzioni dei detenuti presso gli uffici giudiziari.

A tale riguardo il Ministro di Grazia e Giustizia, con circolare del 17 marzo 1995, il cui contenuto è stato ribadito di recente, ha rivolto un invito ai Presidenti delle Corti di Appello ed ai Procuratori Generali presso le medesime Corti a sensibilizzare i magi-

strati in servizio presso i rispettivi uffici di appartenenza sull'obbligo di prevedere le traduzioni dei detenuti solo nelle ipotesi in cui ricorrano gravi motivi di necessità e di urgenza per l'espletamento dell'attività processuale in ambiente non penitenziario.

Un miglioramento della situazione si è avuto recentemente con il servizio delle traduzioni a mezzo ferrovia, che ha comportato un aumento dell'organico di n. 6 unità, che hanno incrementato la forza complessiva del nucleo. Tali traduzioni andrebbero peraltro incentivate, in alternativa ai mezzi gommati, data la economicità del trasporto, in termine di uomini e di costi, e la sua maggiore sicurezza.

Non è stata invece ravvisata l'opportunità da parte del Provveditore Regionale del Lazio, di costituire, un nucleo interprovinciale: mentre è allo studio la possibilità di costituire, in via sperimentale, per gli istituti di Rebibbia, un Nucleo Traduzioni e Piantonamenti con una propria autonomia gestionale, e dipendente direttamente dal Provveditorato.

Infine, relativamente al personale impiegato nel servizio di scorta passiva, si segnala che, una volta lasciati i detenuti presso i luoghi di destinazione, allo stesso compete il solo trattamento di missione, e non anche il compenso per il lavoro straordinario.

Il tempo infatti necessario per l'eventuale rientro in sede del dipendente, se svincolato dal rapporto di custodia del detenuto, non viene considerato come attività lavorativa.

Tale principio non si applica all'autista del mezzo dell'Amministrazione impiegato nella traduzione al quale viene riconosciuto come lavoro straordinario il tempo, eccedente le h. 6.10, necessario per il rientro nella ordinaria sede di servizio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STUCCHI. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione di un centro sociale

comunale nella zona attigua al parco della Villa Municipale di Verdello (BG);

tali lavori hanno comportato un intervento di escavazione di terreno nella zona interna al parco comunale con la rimozione di essenze minori e soprattutto il taglio di radici di notevole diametro di un tasso di rilevante pregio;

il parco comunale risulta vincolato dalla legge n. 1089 del 1939 —:

se tali lavori siano stati autorizzati dalle autorità competenti;

se non ritenga di dover adottare tramite il comando del Corpo forestale competente opportune iniziative al fine di tutelare adeguatamente le specie presenti nel parco comunale. (4-18928)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La villa comunale Giavazzi, con annesso parco, dal 1970 di proprietà del comune di Verdello, è sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39.

Il comune ha intrapreso lavori di ristrutturazione e restauro finalizzati alla creazione di un centro sociale. Detti lavori, autorizzati dalla Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Milano, prevedevano uno scavo di metri 2 a nord dell'edificio al fine di realizzare un'intercapedine a cielo aperto e consolidare la muratura di confine.

Non risulta che nell'esecuzione dei lavori sia stato effettuato alcun taglio di radici delle piante di tasso o di altre, né di arbusti di pregio, salvo l'eliminazione di vegetazione infestante, di ostacolo alla corretta esecuzione dei lavori.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

VOLONTÈ. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

da notizie apprese dalla stampa il ministero delle finanze ha comunicato la decisione di chiudere, entro pochi mesi, il laboratorio chimico delle dogane di Como;

circa un terzo delle oltre tremila analisi effettuate annualmente dal laboratorio chimico interessa le imprese lariane del comparto tessile —:

se non ritenga opportuno rinviare tale decisione che comporterebbe, oltre a gravi disagi per i dipendenti, costretti a onerosi trasferimenti a Milano, un grave danno economico per molte aziende comasche.
(4-13590)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che da notizie di stampa si è appreso che questa Amministrazione avrebbe intenzione di chiudere a breve termine il laboratorio chimico delle dogane di Como si chiede di conoscere se questo Ministero non ritenga opportuno rinviare tale decisione, che comporterebbe gravi disagi per i dipendenti e per le imprese comasche.

In proposito, il competente Dipartimento delle Dogane ha rappresentato che il laboratorio chimico di Como è, da quasi trent'anni, situato nei locali di via Magni n. 11, in una struttura condotta in locazione che, pur non essendo ottimale per un ufficio pubblico destinato a laboratorio di analisi ha, tuttavia, consentito di garantire la necessaria funzionalità tecnica dell'intera unità organica.

Il medesimo Dipartimento ha osservato che l'eventualità di un trasferimento di tutto il laboratorio chimico di Como nel vicino laboratorio di Milano si era profilata per una serie di circostanze concomitanti: la

vetustà dell'immobile, causa di frequenti interventi di riadattamento dei locali, spesso antieconomici; le emergenze dettate dagli adeguamenti strutturali imposti dalle nuove norme sulla sicurezza dei posti di lavoro; le ricorrenti visite ispettive da parte delle unità sanitarie locali; l'inibizione per motivi di sicurezza, dall'ottobre del 1995, dell'attività analitica per i campioni diversi dai tessili ed il contestuale dirottamento dei medesimi al vicino laboratorio di Milano.

Il predetto Dipartimento ha comunque fatto presente che, al momento, non procederà al trasferimento, avendo riconsiderato l'importanza che la struttura periferica di Como riveste sotto diversi profili: logistico, dal momento che tutti o quasi tutti gli operatori economici del settore tessile sono concentrati in un ristretto ambito territoriale; tecnico-scientifico, in quanto si tratta di un'unità organica con competenza altamente specializzata e generale in materia di tessili; organizzativo, considerato l'inevitabile seppur non grave disagio a carico del personale e degli utenti, che dovrebbero spostarsi quotidianamente da Como a Milano.

Il Dipartimento delle Dogane, pertanto, è favorevole a mantenere attiva, nell'attuale sede l'unità organica comasca, almeno fino all'acquisizione, nella stessa città di Como, di altro immobile da destinare a laboratorio per una definitiva e più idonea sistemazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.